

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 novembre 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n. 25.

Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1991, n. 26.

Prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all'estero Pag. 5

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1991, n. 17.

Proroga dei termini di scadenza delle concessioni di azienda faunistico-venatoria. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1991, n. 18.

Acquisizione di immobili in Terni da destinare a sede del Centro regionale di formazione professionale Pag. 10

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 1º agosto 1991, n. 12.

Interpretazione autentica del 7º comma dell'art. 8 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 7, recante: «Procedure della programmazione regionale» Pag. 10

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1991, n. 13.

Norme per l'inquadramento del personale trasferito dalla Cassa per il mezzogiorno a norma dell'art. 147 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 Pag. 10

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1991, n. 21.

Istituzione della consulta regionale per i problemi dei disabili. Pag. 12

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1991, n. 26.

Modifiche della legge regionale n. 15 del 24 marzo 1991, concernente: «Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone» e della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 concernente: «Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli-Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1991, n. 27.

Modificazioni alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 16: «Organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie». Pag. 14

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 28.

Norme regionali in materia di individuazione, utilizzo e tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 29.

Modificazioni della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43: «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive» Pag. 19

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 30.

Integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 recante: «Piano regionale del commercio e prescrizioni urbanistiche» e norme in materia di pubblici esercizi dirette all'attivazione di centri commerciali al dettaglio Pag. 19

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1991, n. 31.

Modifiche della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, sull'organizzazione turistica della regione Friuli-Venezia Giulia. Istituzione delle aziende di promozione turistica Pag. 20

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1991, n. 32.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 concernente norme integrative della disciplina giuridica delle imprese artigiane. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1991, n. 33.

Norme riguardanti la: «Associazione consiglieri della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» Pag. 21

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1991, n. 34.

Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Pag. 21

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1991, n. 10.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 6 giugno 1989, n. 14 concernente i prezzi concordati per strutture ricettive turistiche Pag. 23

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n. 11.

Contributo in conto capitale all'amministrazione provinciale di Imperia per l'acquisto di un terreno da adibire ad attività dimostrative in agricoltura Pag. 24

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n. 12.

Delimitazione dell'area metropolitana genovese in attuazione dell'art. 17, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n. 13.

Contributi alle amministrazioni provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali Pag. 25

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1991, n. 23.

Interventi per la promozione delle università della terza età nelle Marche Pag. 26

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1991, n. 24.

Norme concernenti interventi a favore delle imprese artigiane. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1991, n. 25.

Assistenza tecnica alle imprese attuata dalla Società finanziaria regionale Marche - S.p.a., rifinanziamento della legge regionale 1° settembre 1988, n. 37 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1991, n. 26.

Approvazione delle variazioni dei bilanci per l'anno 1989 degli enti turistici della regione Marche Pag. 28

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1991, n. 27.

Approvazione del bilancio di previsione dell'ente di sviluppo (ESAM) per l'anno 1989 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1991, n. 28.

Approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 1989 degli enti turistici marchigiani Pag. 28

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1991, n. 29.

Erogazione di contributi ai comitati provinciali dell'associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e alle federazioni provinciali ex combattenti e reduci Pag. 28

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1991, n. 30.

Ulteriore rifinanziamento della legge regionale 10 marzo 1979, n. 15, provvedimenti per l'attuazione di un progetto regionale per lo sviluppo degli insediamenti produttivi nei territori montani. Pag. 29

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 22 aprile 1991, n. 40.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 7 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21, istitutivo del premio «Pio La Torre» per tesi di laurea Pag. 30

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n. 25.

Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 28 del 25 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI PER L'ADATTAMENTO DELLA CAPACITÀ DI PRODUZIONE DELLA FLOTTA PESCHIERECCIA ALLE POSSIBILITÀ DI CATTURA MEDIANTE IL FERMO TEMPORANEO DELLE NAVI DA PESCA.

Art. 1.

Fermo temporaneo delle navi da pesca

1. Al fine di consentire il riposo biologico nelle acque marine circostanti la Sardegna e per realizzare l'adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia all'effettiva disponibilità delle risorse ittiche, in applicazione del regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del consiglio delle comunità europee, le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna sono obbligate a sospendere l'attività di pesca nei periodi stabiliti con decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente di cui al successivo articolo 4.

2. Per il fermo temporaneo delle navi da pesca indicate al precedente comma, l'assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato a concedere alle imprese di pesca, persone fisiche o giuridiche, che risiedono o abbiano sede legale nel territorio della Regione da almeno tre anni e che quivi svolgano prevalentemente la loro attività di pesca con navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna, premi di arresto temporaneo.

3. L'ammontare del premio è determinato dall'assessore della difesa dell'ambiente nei seguenti limiti massimi giornalieri:

Stazza nave	Pescherecci	
	di dieci anni	+ di dieci anni
meno di 4 tsl	70.000	60.000
da 4 a 12 tsl	120.000	100.000
da 12 a 30 tsl.	250.000	200.000
da 30 a 70 tsl.	400.000	300.000
da 70 a 100 tsl	600.000	500.000
oltre 100 tsl	900.000	800.000

4. I benefici di cui al presente articolo non si applicano alle navi abilitate alla pesca oceanica.

Art. 2.

Concessione dei premi e delle indennità giornaliera

1. Il premio di fermo temporaneo può essere concesso a condizione che, per almeno 120 giorni dell'anno civile precedente, la nave abbia esercitato attività di pesca o abbia sostituito una nave che abbia esercitato attività di pesca, e che osservi periodi di fermo temporaneo continuativo per almeno 45 giorni nell'anno relativo al premio, oltre ad un periodo di fermo tecnico forfettariamente determinato in 115 giorni nello stesso anno.

2. Per il periodo di fermo temporaneo ai componenti l'equipaggio dei natanti è corrisposta, per i giorni di effettivo fermo, una indennità giornaliera pari a lire 60.000 al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

3. Per il periodo di fermo tecnico, determinato forfettariamente ai sensi del precedente primo comma, ai componenti l'equipaggio dei natanti è corrisposta una indennità giornaliera di lire 25.000, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. In sede di prima applicazione della presente legge la determinazione forfettaria del periodo di fermo tecnico si intende a tutto l'anno 1991.

4. Le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte a condizione che i componenti l'equipaggio abbiano svolto nell'anno relativo ai premi attività di pesca per almeno 151 giorni nei compartimenti marittimi della Sardegna.

Art. 3.

Modalità di concessione dei premi e delle indennità

1. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e l'indennità giornaliera spettante ai membri dell'equipaggio formano un unico ricavo lordo che è ripartito, dedotte le eventuali spese, secondo il contratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti durante il periodo di fermo. In ogni caso l'armatore è tenuto a corrispondere ai pescatori componenti l'equipaggio i minimi garantiti dai contratti collettivi e dagli accordi locali.

Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con l'indennità o contributi analoghi erogati dallo Stato.

3. In base ai criteri ed alle modalità contenute nel decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente di cui al successivo articolo i pagamenti riguardanti la corresponsione del premio di fermo temporaneo, l'indennità giornaliera ai componenti degli equipaggi ed il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali sono eseguiti dall'amministrazione regionale o delegati, in attuazione dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, ai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti che saranno disposti dall'assessorato della difesa dell'ambiente anche in deroga ai limiti di importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2240 e successive modificazioni.

Art. 4.

Decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente

1. L'assessore della difesa dell'ambiente con proprio decreto stabilisce:

a) l'ammontare del premio di fermo di pesca temporaneo nell'ambito dei limiti indicati nell'articolo 1;

b) le modalità tecniche per il controllo del fermo temporaneo delle navi;

c) le modalità tecniche per l'erogazione dei premi e dell'indennità giornaliera;

d) le misure tecniche di ripresa dell'attività di pesca.

Art. 5.

Non cumulabilità degli indennizzi per la sospensione dell'attività di pesca

1. Il beneficiario dell'indennità giornaliera di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2 è escluso dalla concessione dei benefici di cui all'articolo 6 della presente legge e viceversa.

CAPO II

DISPOSIZIONI A FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA E DELLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE ITTICHE

Art. 6.

Sospensione dell'attività di pesca negli stagni

1. Per consentire il ripopolamento e l'accrescimento delle specie ittiche negli stagni costieri della Sardegna i titolari della concessione dell'esercizio dell'attività di pesca possono richiedere di sospendere l'attività in periodi stabiliti con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

2. Per la sospensione dell'attività di pesca l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato a concedere premi per l'arresto temporaneo.

3. Detto premio, consistente in un'indennità giornaliera di lire 30.000 per ciascun socio o lavoratore occupato, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, può essere concesso a condizione che per almeno 60 giorni continuativi nei periodi di rimonta naturale dell'anno, previsti dal decreto dell'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente di cui al primo comma del presente articolo, il concessionario sospenda l'attività di pesca nel compendio e che osservi periodi di arresto temporaneo di almeno 45 giorni continuativi.

4. La durata complessiva dell'arresto temporaneo non può essere superiore a 90 giorni.

5. I benefici di cui al presente articolo sono limitati agli anni 1991 e 1992.

Art. 7.

Provvidenze straordinarie a favore dei pescatori subacquei professionali

1. Al fine di sostenere l'attività economica nel settore della pesca subacquea professionale, interessata da diminuiti livelli di capacità produttiva, anche conseguente al divieto di prelievo di alcune specie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai pescatori subacquei professionali, che svolgono la loro attività nella raccolta di molluschi e frutti di mare in condizioni di naturalità, singoli o associati in cooperativa, contributi *una tantum* per un importo complessivo di lire 300.000.000.

2. L'ammontare del contributo è fissato in lire 5.000.000 per ciascun pescatore professionale subacqueo, autonomo o associato in cooperativa.

3. È autorizzata, altresì, la concessione di un ulteriore contributo *una tantum* di lire 1.000.000 a favore della persona impegnata nelle operazioni di assistenza del subacqueo a bordo dell'imbarcazione.

4. Ai fini dell'erogazione del contributo gli interessati dovranno far pervenire all'Amministrazione regionale - Assessorato della difesa dell'ambiente - apposita istanza corredata dall'attestazione di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi e all'autorizzazione per l'esercizio della pesca professionale subacquea secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del ministero della Marina mercantile 20 ottobre 1986.

Art. 8.

Istituzione di zone di studio sui datteri di mare

1. Al fine di ricostituire le popolazioni di datteri di mare l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire zone di studio e di sperimentazione nell'ambiente marino costiero avvalendosi di istituti universitari specializzati ed in collaborazione con i pescatori professionali subacquei.

Art. 9.

Contributi per i danni prodotti dalla fauna selvatica protetta e dalla fauna marina protetta

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere adeguati indennizzi ai concessionari dei compendi ittici ed agli acquacoltori per danni provocati alla produzione ittica nei compendi e negli impianti di allevamento intensivo dalla fauna selvatica protetta.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a corrispondere ai pescatori marittimi gli indennizzi di cui al comma precedente per danni arrecati alle attrezzature retiere dalla fauna marina protetta.

3. I criteri e le modalità di corresponsione degli indennizzi di cui al primo due commi sono fissati con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 10.

Acquisto di mezzi nautici

1. Al fine di controllare il rispetto della normativa in materia di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e per sviluppare una sistematica ricerca sulla consistenza e sul prelievo degli stock ittici nonché sulla qualità dell'ambiente marino, l'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato a procedere all'acquisto di mezzi nautici occorrenti, nonché delle relative apparecchiature e strumentazioni. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata nel 1992 la spesa di lire 3.000.000.000.

Art. 11.

Vendita di molluschi eduli lamellibranchi

1. Il termine di conservazione da indicare nelle etichette annesse alle confezioni di vendita dei molluschi eduli lamellibranchi non può superare il giorno successivo a quella della fine della depurazione. Oltre questi limiti è fatto divieto di vendita al dettaglio dei suddetti frutti di mare.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 21.650.000.000 per l'anno 1991, in lire 25.750.000.000 per l'anno 1992 ed in lire 20.350.000.000 per l'anno 1983 e successivi.

2. Le spese di cui all'articolo 10 sono autorizzate nell'anno 1992.

3. Nel bilancio annuale 1991 e pluriennale 1991-1993 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

4. Le spese derivanti dalla presente legge gravano sui capitoli 05085, 0586, 05087, 05094 e 05095 del bilancio della Regione per l'anno 1991, sui capitoli 05085, 05086, 05094, 05095 e 05095-01 del bilancio della Regione per l'anno 1992, e sui capitoli 05085, 05094 e 05095 del bilancio della Regione per l'anno 1983 e successivi.

Art. 13.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 22 luglio 1991

FLORIS

91R0576

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1991, n. 26.

Prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all'estero.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 28 del 25 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 4, lettera i), dello Statuto speciale, dell'articolo 25, sedicesimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 3, secondo comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, con la presente legge la Regione Autonoma della Sardegna disciplina le prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta nel territorio nazionale ed all'estero, stabilendone i criteri e le modalità di fruizione.

Art. 2.

Principi generali

1. Ai sensi dell'articolo 25, sedicesimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, l'assistenza sanitaria è di norma erogata in forma diretta attraverso le strutture pubbliche o convenzionate del Servizio sanitario.

2. Il ricorso a forme di assistenza indiretta ha carattere straordinario ed è ammesso esclusivamente per prestazioni preventivamente autorizzate secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 3.

Contenuto delle prestazioni di assistenza indiretta

1. L'assistenza indiretta consiste nel rimborso totale o parziale delle spese sanitarie sostenute per prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione fatta eccezione per le spese di comfort alberghiero non comprese nella retta di degenza.

2. Nel caso di ricorso a strutture sanitarie ubicate al di fuori del territorio regionale sono inoltre concessi contributi per le spese di viaggio e di soggiorno.

3. I contributi di cui al comma precedente sono concessi anche quando la prestazione sanitaria è erogata in forma diretta, purché sia stata preventivamente autorizzata con le modalità previste dagli articoli 10 e 20 della presente legge.

Art. 4.

Destinatari

1. Possono fruire dell'assistenza sanitaria indiretta i cittadini italiani residenti in Sardegna ed iscritti negli elenchi delle unità sanitarie locali, nonché le categorie ad essi equiparate dalla vigente legislazione e dagli accordi internazionali ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria.

Art. 5.

Efficacia temporale dell'autorizzazione per prestazioni sanitarie singole o in continuità terapeutica

1. Nei casi di prestazioni sanitarie erogabili in una sola volta e di prestazioni sanitarie che richiedono la continuità terapeutica, l'efficacia temporale dell'autorizzazione è determinata dall'organo che la rilascia sulla base delle indicazioni formulate nella proposta sanitaria allegata dal richiedente.

2. La determinazione di termini di efficacia dell'autorizzazione difformi da quelli della proposta terapeutica deve essere motivata.

Art. 6.

Efficacia temporale dell'autorizzazione per trattamenti terapeutici ripetuti

1. Nel caso di prestazioni sanitarie che richiedono più trattamenti terapeutici l'autorizzazione ha efficacia per tutti i trattamenti effettuati entro l'anno dalla data di emanazione del provvedimento a condizione che:

a) il richiedente produca all'atto della domanda di autorizzazione, o successivamente al primo trattamento terapeutico, una proposta sanitaria attestante la necessità di trattamenti ripetuti;

b) l'organo competente all'emanazione del provvedimento non eccede sulla validità della richiesta entro il termine previsto per concedere l'autorizzazione, o — nel caso di domanda successiva al primo trattamento — entro 20 giorni dalla richiesta medesima.

2. Quando l'organo competente eccede sulla validità della richiesta determina contestualmente il numero di cicli terapeutici che si intendono autorizzati, fornendone adeguata motivazione.

3. Quando la domanda è presentata successivamente al primo trattamento la proposta sanitaria attestante la necessità di trattamenti ripetuti deve essere rilasciata da presidio sanitario che ha erogato la prestazione.

TITOLO II

ASSISTENZA INDIRETTA
NEL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 7.

Assistenza indiretta nel territorio nazionale: requisiti della prestazione sanitaria

1. Nell'ambito del territorio nazionale le prestazioni sanitarie possono essere erogate in regime di assistenza indiretta quando le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate sono nell'impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta.

2. La prestazione è considerata non erogabile tempestivamente quando le strutture pubbliche o convenzionate richiedono un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, o quando il periodo di attesa comprometterebbe lo stato di salute dell'assistito o precluderebbe la possibilità dell'intervento o delle cure.

Art. 8.

Contenuto dell'assistenza indiretta

1. Per le prestazioni sanitarie di cui al precedente articolo 7, primo comma, l'assistenza indiretta consiste nel rimborso delle spese sanitarie sostenute.

2. Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, il rimborso della spesa sanitaria non può comunque superare il limite massimo delle tariffe praticate nelle strutture convenzionate dalla Regione per prestazioni analoghe a quella assistita dal rimborso.

Art. 9.

Contributi per spese di viaggio

1. Per le prestazioni sanitarie fruite al di fuori del territorio regionale la Regione concede, a valere su fondi propri, il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto dell'assistito.

2. Il contributo di cui al comma precedente è concesso anche per le spese di viaggio dell'accompagnatore, quando si verifica una delle seguenti condizioni:

a) la presenza dell'accompagnatore sia stata richiesta all'atto della domanda di autorizzazione e l'Unità sanitaria locale l'abbia ritenuta indispensabile;

b) il paziente sia non autosufficiente o minore di anni 18.

3. Con il provvedimento di autorizzazione l'Unità sanitaria locale competente individua quale sia il mezzo di viaggio più idoneo per il paziente. Tale mezzo deve essere pubblico ed il viaggio deve essere effettuato in classe economica, fatti salvi i casi di necessità e di urgenza.

4. In relazione alla particolare affezione del paziente l'Unità sanitaria locale può autorizzare in via eccezionale la presenza di più accompagnatori.

5. Il contributo è concesso anche per le spese di viaggio e di trasporto sostenute per fruire al di fuori del territorio regionale di prestazioni sanitarie in regime di assistenza diretta.

Art. 10.

Procedimento di autorizzazione

1. La concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli 8 e 9, subordinata al rilascio di una preventiva autorizzazione, volta a verificare se la prestazione sanitaria ha i requisiti previsti dall'articolo 7 della presente legge.

2. A tal fine il richiedente deve presentare all'Unità sanitaria locale di residenza una domanda che specifichi il presidio prescelto per l'erogazione della prestazione sanitaria, cui sia allegata la seguente documentazione:

a) proposta sanitaria attestante la necessità delle prestazioni, predisposta da un medico specialista;

b) copia del certificato di iscrizione al Servizio sanitario nazionale;

c) certificato di residenza, o altro certificato comprovante l'appartenenza ad una delle categorie equiparate ai sensi del precedente articolo 4.

3. Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, l'unità sanitaria locale, accertata attraverso i servizi di assistenza ospedaliera, o — in assenza di questi — i servizi di medicina di base, la sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 7, emana il provvedimento di autorizzazione o di diniego.

4. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato.

5. Quanto disposto dai commi precedenti si applica altresì per ottenere il contributo per le spese di viaggio o di trasporto connesse con prestazioni sanitarie erogate in forma diretta al di fuori del territorio regionale.

Art. 11.

Anticipazioni

1. L'unità sanitaria locale e la Regione concedono, ciascuna per i contributi di propria competenza, anticipazioni sui rimborsi delle spese sanitarie e sul contributo per le spese di viaggio, ciascuna nella misura massima del 70 per cento della spesa rimborsabile.

2. La richiesta dell'anticipazione deve essere fatta all'atto della domanda di autorizzazione allegando il preventivo di spesa rilasciato dal presidio sanitario prescelto e il preventivo delle spese di viaggio.

Art. 12.

Rimborso

1. Per ottenere i benefici previsti dal presente titolo il richiedente inoltra all'Unità sanitaria locale domanda corredata dalla documentazione attestante le spese sanitarie e le spese di viaggio sostenute.

2. L'Unità sanitaria locale, accertata la regolarità della documentazione, dispone il pagamento del rimborso entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione stessa.

Art. 13.

Deroghe in casi di necessità ed urgenza

1. In caso di comprovata gravità ed urgenza i benefici previsti del presente titolo possono essere concessi anche in assenza dell'autorizzazione di cui al presente articolo 10.

2. La domanda per il rimborso delle spese sanitarie e delle spese di viaggio, redatta secondo le modalità indicate dal precedente articolo 12, deve essere inviata all'Unità sanitaria locale competente entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pagamento.

3. L'Unità sanitaria locale accerta la sussistenza delle condizioni di gravità e di urgenza e degli altri requisiti di legge.

4. L'Unità sanitaria locale provvede all'erogazione delle somme nei successivi 60 giorni.

TITOLO III

ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14.

Requisiti della prestazione sanitaria

1. I benefici previsti dai successivi articoli 16, 17 e 19 possono essere concessi per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione individuate con le procedure previste dal decreto del Ministero della sanità 3 novembre 1989, che non sono ottenibili adeguatamente e tempestivamente presso i presidi ed i servizi pubblici o convenzionati dal servizio sanitario nazionale.

2. La prestazione è considerata non erogabile tempestivamente quando le strutture pubbliche o convenzionate richiedono un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, o quando il periodo di attesa comprometterebbe lo stato di salute dell'assistito o precluderebbe la possibilità dell'intervento o delle cure.

3. La prestazione è considerata non ottenibile adeguatamente quando essa necessita di professionalità o procedure tecniche e curative, od attrezzature non presenti nelle strutture pubbliche o convenzionate.

4. Il concorso nella spesa è concesso solo per le prestazioni sanitarie preventivamente autorizzate con le modalità di cui al successivo articolo 20.

Art. 15.

Commissione regionale per l'assistenza sanitaria indiretta

1. Presso l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale è istituita una Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti sanitari che legittimano il trasferimento per cure all'estero.

2. Sino all'attuazione dell'articolo 5, quarto e quinto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, la Commissione provvede altresì agli accertamenti relativi alle prestazioni di alta specialità.

3. La Commissione è nominata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale ed è composta da:

a) l'Assessore regionale, od un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un medico di qualifica apicale appartenente all'area funzionale di medicina generale di struttura ospedaliera o universitaria della Regione;

c) un medico di qualifica apicale appartenente all'area funzionale di chirurgia generale di struttura ospedaliera o universitaria della Regione;

d) un medico di qualifica apicale per la disciplina di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri iscritto nei ruoli sanitari della regione;

e) un funzionario medico dirigente dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale.

4. Nel decreto di per componente effettivo individuato il supplente.

5. Qualora la patologia del caso concreto non sia attinente né per equipollenza, né per affinità alle specialità rappresentate in Commissione, quest'ultima è integrata con un medico di qualifica apicale di presidio ospedaliero od universitario della specialità necessaria. A tal fine il decreto di nomina individua per le diverse branche specialistiche i presidi cui ricorrere per integrare la Commissione.

6. Per la valutazione delle equipollenze e affinità delle diverse branche specialistiche, si osservano le norme di cui al decreto del Ministro della sanità 10 marzo 1983 pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 2 aprile 1983 e successive modificazioni e integrazioni.

7. La Commissione si riunisce almeno due volte al mese e ogni volta sia necessario al fine dell'osservanza dei termini di cui al successivo articolo 20.

8. La Commissione dura in carica due anni.

9. Ai componenti esterni della Commissione spettano:

a) un gettone di presenza giornaliera di lire 100.000;

b) l'indennità di trasferta prevista dalla normativa regionale per i coordinatori;

c) il rimborso delle spese di viaggio, nelle forme e secondo le misure previste nella specifica normativa per i dipendenti regionali.

CAPO II

ASSISTENZA SANITARIA NEGLI STATI MEMBRI DELLA CEE

Art. 16.

Interventi integrativi dell'assistenza diretta dei Paesi della CEE

1. Ad integrazione dell'assistenza diretta a favore dei cittadini di Stati membri della CEE prevista dall'articolo 22 del Regolamento CEE n. 1408 del 1971 sono previste le seguenti forme di concorso pubblico nella spesa:

a) rimborso delle spese sanitarie sostenute per prestazioni sanitarie fruite in strutture private non convenzionate con l'istituzione estera;

b) rimborso delle spese di viaggio del paziente e dell'eventuale accompagnatore sostenute su mezzi pubblici in classe economica;

c) rimborso delle spese di trasporto del paziente e dell'eventuale accompagnatore;

d) rimborso delle spese per prestazioni a carattere libero-professionale, anche rese in costanza di ricovero.

2. I rimborsi previsti dal comma precedente sono a carico delle Unità sanitarie locali nella misura dell'80 per cento per le spese di cui alle lettere a), b) e c) e nella misura del 40 per cento per le spese di cui alla lettera d).

3. La regione provvede con fondi propri al rimborso della quota residua.

4. Nei casi di prestazioni rese in strutture private non convenzionate il rimborso non può comunque essere superiore a quello cui l'assistito avrebbe diritto, per analoghe prestazioni, presso strutture pubbliche o convenzionate con l'istituzione estera.

Art. 17.

Interventi sostitutivi dell'assistenza sanitaria diretta nei Paesi della CEE

1. Al fine di garantire la parità di trattamento ai cittadini di paesi extra-C.E.E. che in base a disposizioni di legge o ad accordi internazionali sono equiparati ai fini dell'assistenza sanitaria, ai cittadini italiani, la presente legge garantisce il rimborso delle spese sanitarie sostenute per prestazioni rese in strutture pubbliche o convenzionate dall'istituzione estera per le quali l'utente non è legittimato a fruire dell'assistenza diretta ai sensi della legislazione CEE, nei limiti della vigente legislazione nazionale.

CAPO III

ASSISTENZA SANITARIA AL DI FUORI DEGLI STATI MEMBRI DELLA CEE

Art. 18.

Requisiti del presidio sanitario estero

1. Le forme di concorso pubblico nella spesa previste nel presente capo possono essere concesse per prestazioni sanitarie che, oltre a presentare i requisiti di cui al precedente articolo 14, siano erogate dai centri esteri qualificabili di altissima specializzazione secondo i criteri individuati dall'articolo 5 del decreto del Ministero della sanità 3 novembre 1989.

Art. 19.

Forme di concorso nella spesa per prestazioni sanitarie extra CEE

1. Nel caso di ricorso a prestazioni sanitarie erogate presso centri di altissima specializzazione situati al di fuori degli Stati membri della CEE, sussistendo le condizioni indicate dai precedenti articoli 14 e 18, sono previste le seguenti forme di concorso pubblico nella spesa:

a) rimborso delle spese sanitarie per prestazioni erogate da centri pubblici o da centri privati senza scopo di lucro con tariffe controllate dalle locali autorità sanitarie o da centri diversi;

b) rimborso delle spese di viaggio del paziente e dell'eventuale accompagnatore, sostenute su mezzi pubblici in classe economica;

c) rimborso delle spese di trasporto del paziente e dell'eventuale accompagnatore;

d) rimborso delle spese per prestazioni sanitarie a carattere libero-professionale, comprese quelle fruite in regime di ricovero.

I rimborsi previsti dal comma precedente sono a carico delle Unità sanitarie locali nella misura dell'80 per cento per le spese di cui alle lettere a), b) e c) e nella misura del 40 per cento per le spese di cui alla lettera d).

La Regione provvede con fondi propri al rimborso della quota residua.

4. La natura giuridica dei centri di cui al primo comma, lettera a), e le relative forme di controllo da parte delle autorità sanitarie devono essere certificate dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

CAPO IV

PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E PER I RIMBORSI

Art. 20.

Autorizzazione

1. La concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli 16, 17 e 19 è subordinata al rilascio di un'apposita autorizzazione volta a verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 14 della presente legge. A tal fine il richiedente deve presentare all'Unità sanitaria locale di residenza una domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) indicazione del presidio sanitario estero;

b) proposta sanitaria redatta da un medico specialista attestante la necessità delle prestazioni all'estero;

c) eventuale documentazione sanitaria utile per l'esame del caso clinico;

d) certificato di residenza o altro certificato anagrafico comprovante l'appartenenza ad una delle categorie equiparate di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. L'Unità sanitaria locale entro 5 giorni dalla presentazione della domanda la trasmette alla Commissione di cui al precedente articolo 15 per l'acquisizione del parere sulla sussistenza dei presupposti sanitari per concedere l'autorizzazione. La Commissione si esprime nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di trasmissione della domanda.

3. Il parere della Commissione è obbligatorio e vincolante ed ha ad oggetto l'accertamento, sulla base dei criteri di adeguatezza e tempestività di cui al precedente articolo 14, dei presupposti sanitari previsti dalla presente legge che legittimano il ricorso all'assistenza indiretta.

4. La Commissione individua, inoltre, il mezzo di trasporto del paziente da ritenersi più idoneo in relazione al caso clinico ed alle eventuali condizioni d'urgenza e si pronuncia sulla necessità dell'accompagnatore secondo quanto previsto dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della presente legge.

5. In caso di impossibilità di ricorrere al centro estero prescelto, la Commissione indica presso quale diverso centro estero può essere erogata la prestazione.

6. Entro 5 giorni dall'espressione del parere tecnico della Commissione e comunque entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, l'Unità sanitaria locale, verificata la sussistenza degli altri requisiti di legge, adotta il conseguente provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza.

7. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato.

8. Al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno del secondo accompagnatore provvede la Regione con fondi propri.

Art. 21.

Anticipazioni

1. L'Unità sanitaria locale e la Regione, ciascuna per i contributi di propria competenza, concedono anticipazioni sul rimborso delle spese sanitarie e delle spese di viaggio e di trasporto ciascuna nella misura massima del 70 per cento della spesa rimborsabile.

2. La richiesta dell'anticipazione deve essere fatta all'atto della domanda di autorizzazione con le modalità di cui al successivo articolo 22, allegando il preventivo di spesa.

3. Per le spese sanitarie il preventivo deve essere rilasciato dal presidio estero, o — per le prestazioni libero-professionali — dal medico prescelto.

Art. 22.

Rimborsi

1. Per ottenere i benefici previsti dal presente titolo il richiedente inoltra alla Unità sanitaria locale domanda corredata dalla documentazione attestante le spese sanitarie e le spese di viaggio sostenute.

2. L'Unità sanitaria locale, accertata la regolarità della documentazione, dispone il pagamento del rimborso entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione stessa.

Art. 23.

Deroghe

1. Nei casi di comprovata ed eccezionale gravità ed urgenza le forme di concorso pubblico nella spesa previste dai precedenti articoli 16, 17 e 19 sono concesse anche per prestazioni non preventivamente autorizzate, purché esse abbiano i requisiti di cui all'articolo 14 della presente legge.

2. Il comma precedente si applica altresì ai soggetti destinatari della presente legge che si trovino già all'estero.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi il rimborso delle spese sostenute è concesso dall'Unità sanitaria locale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 15 della presente legge, su domanda dell'interessato, da presentarsi a pena di decadenza entro 60 giorni dal pagamento delle spese.

4. Qualora la necessità e l'urgenza di ricorrere ad un presidio sanitario estero riguardi un paziente in regime di ricovero presso un presidio sanitario di altra Regione, l'autorizzazione è rilasciata dal Centro di riferimento di quest'ultima.

TITOLO IV

CONTRIBUTI REGIONALI DI SOLIDARIETÀ

Art. 24.

Contributi per spese di soggiorno

1. La Regione concorre alle spese di soggiorno del paziente non ospedalizzato e dell'eventuale accompagnatore connesse con prestazioni sanitarie erogabili al di fuori del territorio regionale ai sensi degli articoli 7 e 14 della presente legge.

2. Il contributo è concesso in forma di diaria giornaliera, determinata in lire 60.000 per i trasferimenti nell'ambito nazionale e in lire 90.000 per i trasferimenti all'estero.

3. La richiesta del contributo deve essere fatta all'atto della presentazione delle domande di autorizzazione di cui ai precedenti articoli 10 e 20.

4. La proposta sanitaria di cui all'articolo 10, secondo comma, lettera a), e all'articolo 20, primo comma, lettera b), deve precisare il periodo di degenza e di trattamento.

5. Il contributo è erogato per il 50 per cento anticipatamente. Per la quota residua dietro presentazione della certificazione sanitaria rilasciata dal presidio che ha erogato le prestazioni attestanti il periodo di degenza o di trattamento.

6. Il provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere motivato.

Art. 25.

Contributo straordinario

1. Per i pazienti che versano in condizioni particolarmente disagiate e che, per prestazioni sanitarie autorizzate all'estero, hanno dovuto contrarre prestiti con istituti di credito, la Regione concede un contributo straordinario, determinato in relazione agli oneri connessi per la restituzione del prestito in misura non superiore a 5 milioni.

2. Per ottenere il contributo, il paziente deve inoltrare all'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale, un'apposita domanda, corredata della documentazione relativa al prestito.

3. Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore regionale della sanità entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

4. Il provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere motivato.

Art. 26.

Contributo per il trasporto della salma

1. In caso di decesso del paziente, in occasione del trasferimento per fruire di prestazioni autorizzate ai sensi della presente legge, la Regione eroga un contributo per le spese di trasporto della salma, nella misura dell'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate.

2. La relativa domanda deve essere presentata entro 90 giorni dall'avvenuto pagamento, all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

3. Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore regionale della sanità entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

4. Il provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere motivato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI, NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 27.

Procedure per l'erogazione dei contributi regionali

1. I contributi a carico della Regione ai sensi degli articoli 9, 16, terzo comma, 19, terzo comma e 24 sono erogati direttamente dalle Unità sanitarie locali.

2. Per il primo anno di vigenza della presente legge i fondi necessari per l'attuazione di quanto disposto dal comma precedente sono trasferiti alle Unità sanitarie locali sulla base della spesa storica sostenuta dalla Regione per ciascuna di esse ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14.

Per gli anni successivi i fondi sono trasferiti sulla base della spesa sostenuta da ciascuna Unità sanitaria locale nell'anno precedente, dietro presentazione del relativo rendiconto entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

3. Qualora l'Unità sanitaria locale non proceda nei termini previsti alla presentazione del rendiconto, l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale la invita ad adempiere nei trenta giorni successivi, decorsi i quali provvede alla nomina di un commissario *ad acta*.

Art. 28.

Ricorsi

1. Contro i provvedimenti di rigetto delle istanze di cui agli articoli 5, 6, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22 e 23 della presente legge è dato il ricorso al Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.

2. Il ricorso in opposizione, redatto in carta semplice, deve essere presentato entro 15 giorni dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'atto da impugnare. Il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale decide nei 15 giorni successivi.

Art. 29.

Norme transitorie

1. Alle domande presentate in base alla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14 si applica la disciplina ivi prevista anche se la prestazione è erogata successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Deve comunque essere assicurata la continuità terapeutica per le prestazioni che richiedono trattamenti sanitari ripetuti già autorizzate ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14 o ricadenti nella disciplina prevista dall'articolo 69, quarto comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle domande di rimborso concernenti prestazioni sanitarie non comprese nel decreto del Ministero della sanità 24 gennaio 1990, già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sino all'istituzione della Commissione regionale di cui al precedente articolo 15, le relative funzioni sono svolte dai servizi specialistici delle Unità sanitarie locali.

Art. 30.

Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 69 e la legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14.

Art. 31.

Norma finanziaria

1. Alle spese previste dagli articoli 9, 15, 16, 17, 20, 24, 25 e 26, valutate in annue lire 19.500.000.000, si fa fronte:

quanto a lire 11.500.000.000, 12.000.000.000 e 12.600.000.000 rispettivamente per gli anni 1991, 1992, 1993 e successivi, con l'utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14 (Cap. 12088);

quanto a lire 8.000.000.000, 7.500.000.000 e 6.900.000.000 rispettivamente, per gli anni 1991, 1992, 1993 e successivi, con l'utilizzo del fondo nuovi oneri legislativi di cui al capitolo 03017.

2. Alle spese di cui agli articoli 8, 16 e 19, valutate in lire 20.000.000.000, si fa fronte con l'utilizzo da parte delle Unità sanitarie locali, di quota del Fondo sanitario nazionale (Cap. 12133).

Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1991, 1992 e 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:

Omissis.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai soprandicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1991, 1992 e 1993 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 23 luglio 1991

FLORIS

91R0577

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1991, n. 17.

Proroga dei termini di scadenza delle concessioni di azienda faunistico-venatoria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 37 del 31 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I termini di scadenza delle concessioni di aziende faunistico-venatorie in atto, limitatamente agli anni 1991 e 1992, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1992, in deroga a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 25, della legge regionale 3 giugno 1986, n. 21 e dal regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2, in ordine alla durata e ai requisiti delle aziende faunistico-venatorie.

2. I titolari delle concessioni, che intendono fruire della proroga, devono presentare domanda all'amministrazione provinciale competente per territorio almeno trenta giorni prima della scadenza.

3. Le amministrazioni provinciali limitatamente all'anno 1991 e 1992 possono derogare, per la emissione del provvedimento di rinnovo o di diniego, dal termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo previsto dal terzo comma dell'art. 19 del regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 19 luglio 1991

MANDARINI

91R0578

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1991, n. 18.

Acquisizione di immobili in Terni da destinare a sede del Centro regionale di formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 37 del 31 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, mediante asta pubblica, secondo il procedimento previsto dagli articoli 32 e 33 della legge regionale 3 marzo 1979, n. 11 e sulla base d'asta di L. 670.000.000, l'edificio ed il terreno siti nel comune di Terni, in via Cesare Battisti, censito al N.C.E.U. alla partita 2607, foglio 84, particella 126.

Art. 2.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire il complesso di beni sito in Terni, località Pentima Bassa, censiti al N.C.E.U. del comune di Terni, partita 1016642, già 16311, foglio 142, part. 329, 324 sub. 2/4, 326 sub. 3/5, 285 sub. 7-12-16-19, al prezzo complessivo di L. 1.510.000.000; oltre a L. 60.400.000 di I.V.A. e a L. 24.600.000 per spese tecniche e notarili.

2. I beni di cui al precedente comma saranno iscritti al patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11.

Art. 3.

1. All'onere di L. 1.595.000.000 necessario per l'attuazione della presente legge, si fa fronte:

a) quanto a L. 670.000.000 con il ricavo derivante dall'alienazione dei beni di cui all'art. 1 della presente legge;

b) quanto a L. 925.000.000, come segue:

b/1) L. 488.000.000 con la esistente disponibilità del cap. 6500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991;

b/2) L. 437.000.000 mediante due annualità costanti e anticipate al tasso del 14 per cento per ciascuno degli anni 1992 e 1993, utilizzando pari disponibilità del medesimo cap. 6500, voce 1900, per quegli anni.

2. Ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al corrente bilancio di previsione, le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(Omissis).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 23 luglio 1991

MANDARINI

91R0579

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1991, n. 12.

Interpretazione autentica del 7° comma dell'art. 8 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 7, recante: «Procedure della programmazione regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 53 dell'8 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La locuzione «costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti disposizioni, in sede di immissione nell'organico del ruolo unico regionale», contenuta nell'articolo 8, comma settimo, della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 7, è da intendersi quale riconoscimento giuridico valido ai fini del primo inquadramento nella qualifica funzionale di funzionario ottavo livello retributivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 1° agosto 1991

OLIVO

91R0580

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1991, n. 13.

Norme per l'inquadramento del personale trasferito dalla Cassa per il mezzogiorno a norma dell'art. 147 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 55 del 10 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. Il personale trasferito dalla Cassa per il mezzogiorno, a norma dell'articolo 147 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, con i decreti del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 4 agosto 1983 e del 28 ottobre 1983 è inquadrato d'ufficio nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali di cui alla allegata tabella che forma parte integrante della presente legge.

2. Al personale di cui al presente articolo si applicano le normative transitorie e finali di cui alla legge regionale n. 9/75, come disposto dal menzionato articolo 147.

3. È istituito, nell'ambito dell'area funzionale lavori pubblici, in aggiunta ai settori istituiti con l'articolo 29 della legge regionale n. 11/1987 e con l'articolo 9 e relativo allegato B della legge regionale n. 5/1990 il settore 36 ter, denominato: «gestione delle opere di acquedottistica potabile e industriale, trasferite dalla disciolta Cassa per il mezzogiorno o realizzate dalla regione con fondi dell'intervento straordinario». Compete allo stesso settore: nell'ambito dei piani e programmi di utilizzazione delle acque elaborati dal settore 36 bis, la programmazione e gestione tecnico-amministrativa, nonché la gestione dell'esercizio delle opere di acquedottistica di propria competenza. Conseguentemente, sono incrementate di una unità la dotazione organica del ruolo dei dirigenti superiori (seconda qualifica dirigenziale) e la dotazione organica complessiva del ruolo unico del personale di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 11/1987, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale n. 55/1990.

Art. 2.

Modalità di inquadramento

1. L'inquadramento nel ruolo regionale ha decorrenza 1° novembre 1983 ed avviene sulla base della posizione giuridica posseduta dal dipendente a tale data nell'ente di provenienza.

2. È competente a disporre in merito la giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 3.

Termine procedure di inquadramento

1. Il termine per l'adozione del provvedimento di inquadramento nel ruolo è di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Trattamento economico

1. Al personale che consegue l'inquadramento nel ruolo regionale viene attribuito, col provvedimento di inquadramento, il trattamento economico iniziale previsto dalla legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984, per la qualifica di inquadramento.

2. Al personale medesimo vengono applicati ed estesi con le identiche modalità e decorrenze tutti gli altri benefici economici previsti per i dipendenti regionali dalla legge n. 34/84 a far data dalla immissione nel ruolo, in quanto applicabili.

3. Dalla data di inquadramento nel ruolo regionale vengono a cessare il trattamento economico e ogni altra voce economica corrisposti al personale trasferito in relazione all'ordinamento dell'ente di provenienza.

4. Qualora alla data dell'inquadramento nel ruolo regionale dopo la determinazione della posizione economica in applicazione della legge regionale n. 34/84, il dipendente abbia assegnato un trattamento economico inferiore a quello in godimento, per la differenza di retribuzione viene attribuito al dipendente un assegno personale pensionabile assorbibile dai futuri miglioramenti a qualsiasi titoli corrisposti.

5. Fino alla data del provvedimento di immissione in ruolo al personale trasferito va comunque assicurato il trattamento economico in godimento se maggiore di quello attribuito con l'atto di inquadramento.

Art. 5.

Trattamento di quiescenza e previdenza

1. A decorrere dalla data di immissione nel ruolo regionale il personale trasferito dalla Casmez viene iscritto alla Cpdel per il trattamento di quiescenza e all'Inadel per il trattamento di previdenza, secondo le modalità e con le procedure previste dagli ordinamenti degli stessi Istituti.

2. Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge o ai loro superstiti è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria, nonché per il mantenimento del trattamento relativo alla indennità di anzianità precedentemente costituito con forma sostitutiva per il servizio già reso, al fine di garantirne la necessaria continuità.

3. L'opzione deve essere esercitata perentoriamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. All'onere previsto dalla presente legge, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante riduzione e contestuale incremento, della medesima somma di lire 16 miliardi, degli stanziamenti previsti rispettivamente ai capitoli 2233202 e 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1991.

2. Per gli anni successivi, a partire dall'anno 1992, il relativo onere, aggiornato annualmente in relazione all'andamento dell'effettivo costo del personale interessato, e posto a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, quale elemento del costo complessivo della gestione medesima, finanziato con i canoni versati dagli utenti del servizio prodotto.

3. Limitatamente all'esercizio in corso, l'onere previsto al primo comma è distribuito con apposita deliberazione della Giunta regionale di variazione al bilancio di previsione — a carico dei due capitoli indicati allo stesso primo comma, in proporzione all'effettivo utilizzo al momento dell'entrata in vigore della presente legge e comunque dopo inquadramento nel ruolo unico regionale del personale interessato.

Art. 7.

Norme di rinvio

1. Al personale proveniente dalla Cassa per il mezzogiorno, dal momento che consegue l'inquadramento nel ruolo regionale, vengono applicate le normative in vigore per i dipendenti regionali, ivi comprese quelle relative all'orario di lavoro, al lavoro straordinario ed alle indennità di missioni.

Art. 8.

Trasferimento di funzioni

1. In caso di trasferimento della delega per la gestione degli impianti acquedottistici, il personale in servizio presso gli impianti stessi segue la delega, in applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 10 della legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 agosto 1991

OLIVO

(Omissis).

91R0581

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1991, n. 21.

Istituzione della consulta regionale per i problemi dei disabili.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 53 del 2 agosto 1991)*IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di consentire una consultazione permanente con le associazioni e gli organismi rappresentativi dei cittadini disabili, sulle molteplici tematiche inerenti ai medesimi cittadini, è istituita la Consulta regionale per i problemi dei disabili.

Art. 2.

1. La Consulta di cui al precedente art. 1 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore ai Servizi sociali, suo delegato, che la presiede;

da un rappresentante nominato da ciascuno dei soggetti privati e del volontariato iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, che opera nel settore dell'assistenza e tutela ai disabili;

da un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Associazione Comuni italiani (ANCI);

da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Province dell'Emilia-Romagna (URPER);

da un rappresentante designato dalla Delegazione regionale dell'Unione regionale dei Comuni ed Enti montani (UNCSEM);

da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali degli industriali, della cooperazione, degli artigiani, dei commercianti, degli imprenditori agricoli;

da un rappresentante designato dal Sovrintendente scolastico per l'Emilia-Romagna.

2. La Consulta è integrata di volta in volta, su richiesta del Presidente, con gli assessori regionali competenti per le materie oggetto delle singole sedute.

3. Alle riunioni della Consulta sono invitati i consiglieri facenti parte della Commissione consiliare Sicurezza sociale.

4. Funge da segretario un collaboratore regionale designato dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore ai Servizi sociali.

5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, salvo gli eventuali rimborsi per spese vive ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 «Modificazioni alle leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981 relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali» e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

1. La Consulta regionale per i problemi dei disabili:

a) esprime parere sui piani e programmi regionali per gli aspetti inerenti i cittadini disabili;

b) propone alla Giunta regionale iniziative di modifica o adeguamento della legislazione regionale e nazionale del settore;

c) propone indagini, ricerche, studi ed iniziative di interesse regionale finalizzate ad una sempre maggiore qualificazione degli interventi nei confronti dei medesimi cittadini;

d) esprime parere su ogni altro atto o provvedimento relativo alla materia sottoposto dai competenti organi della Regione.

Art. 4.

1. Le spese per il funzionamento della Consulta regionale per i problemi dei disabili, di cui alla presente legge, fanno carico al Capitolo di spesa 50020 che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 luglio 1991

BOSELLI

91R0582

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1991, n. 26.

Modifiche della legge regionale n. 15 del 24 marzo 1981, concernente: «Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone» e della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 concernente: «Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli-Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico».

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 88 del 9 luglio 1991)*IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE
24 MARZO 1981, N. 15

Art. 1.

1. Il titolo della legge regionale n. 15/1981, viene così sostituito: «Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci».

Art. 2.

1. La rubrica dell'art. 4 della legge regionale n. 15/1981, viene così sostituita:

«Commissione regionale impianti a fune e piste».

2. Nel comma primo dell'art. 4 della legge regionale n. 15/1981, la direzione «Commissione regionale impianti a fune» è sostituita da «Commissione regionale impianti a fune e piste».

3. Il comma terzo dell'art. 4 della legge regionale n. 15/1981 viene così sostituito:

«La Commissione è integrata inoltre da:

a) il Presidente dell'azienda di promozione turistica, ove esista;

b) il Sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'impianto e/o la pista;

c) un funzionario del Ministero dei trasporti Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, qualora siano in discussione impianti prototipi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;

d) un esperto designato dal Comitato carnicogiuliano della F.I.S.I., con qualifica di omologatore regionale, qualora siano in discussione piste di discesa o di fondo».

4. Il comma quarto dell'art. 4 della legge regionale n. 15/1981 viene così sostituito:

«I membri di cui ai punti a), b) e d) possono farsi rappresentare da un loro delegato ed hanno diritto di voto per gli argomenti di rispettiva competenza».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1981 viene così sostituito:

«La Commissione regionale impianti a fune e piste esprime parere:

a) in materia di programmazione degli impianti a fune e delle iniziative che l'Amministrazione regionale ed altri enti pubblici intendono promuovere nel settore delle linee a fune di cui all'art. 1;

b) sul rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle concessioni regionali alla costruzione ed all'esercizio degli impianti, pronunciandosi in caso di nuovi impianti sull'ammissibilità sotto l'aspetto economico, giuridico ed amministrativo;

c) sull'adozione e modifica delle tariffe d'esercizio, nonché sui massimali assicurativi;

d) sul rilascio dell'autorizzazione all'apprestamento delle piste di discesa e di fondo;

e) su quant'altro venga richiesto dal suo Presidente».

2. L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1981 viene così sostituito:

«La Commissione può, infine porre allo studio problemi attinenti al settore impianti a fune e delle piste ad avanzare proposte in merito».

Art. 4.

1. Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 15, 1981, viene così sostituito:

«Il richiedente la concessione per una linea di trasporto a fune o l'autorizzazione per l'apprestamento di una pista da sci, può ottenere l'autorizzazione, da richiedersi al Direttore regionale della viabilità e dei trasporti, ad introdursi su fondi altrui, quando abbia necessità di compiersi rilevazioni o eseguire altre operazioni preliminari alla progettazione. L'atto di autorizzazione regionale deve contenere l'indicazione delle persone autorizzate all'accesso».

Art. 5.

1. Il sesto comma dell'art. 17 della legge regionale n. 15, 1981 viene così sostituito:

«Allo scadere della concessione il proprietario del fondo ha diritto alla rimozione dei manufatti soprastanti il piano di campagna a spese del concessionario salvo il rinnovo della concessione, nel qual caso il diritto di superficie e/o la servitù, sono automaticamente prorogati fino alla nuova scadenza».

2. Dopo il sesto comma dell'art. 17 della legge regionale n. 15/1981, viene inserito il seguente comma:

«Sono escluse dalla rimozione quelle opere ottenute mediante movimenti di terra o roccia, nonché quelle di contenimento delle terre».

Art. 6.

1. All'art. 25 della legge regionale n. 15/1981 è aggiunto il seguente comma secondo:

«Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal successivo art. 26 octies si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 750.000».

Art. 7.

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 15/1981 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 26-bis.

Definizione delle piste da sci

1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste da sci, di discesa o di fondo, le superfici di terreno appositamente predisposte ed adibite, durante il periodo di innevamento, alla circolazione e all'uso pubblico degli sciatori.

Art. 26-ter.

Piste da sci realizzate dagli enti locali

1. Le piste da sci, di discesa o di fondo, realizzate dagli enti locali territorialmente interessati, ovvero da altri enti pubblici competenti, sono considerate a tutti gli effetti opere pubbliche degli enti stessi.

2. Ultimata la realizzazione materiale della pista, l'ente pubblico è tenuto a comunicare il completamento dell'opera alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, allegando il progetto esecutivo nonché una realizzazione del Direttore dei lavori che verifichi la conformità delle opere realizzate al progetto stesso. La Direzione regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 4, può impartire eventuali prescrizioni.

Art. 26-quarter.

Piste da sci realizzate da soggetti privati

1. Per l'apprestamento o la modificazione delle piste da sci da parte di privati è richiesta l'autorizzazione regionale.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore regionale della viabilità e dei trasporti, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 4, dietro presentazione della Direzione regionale medesima di domanda corredata dal progetto esecutivo della pista, redatto in conformità alle norme in vigore, e con l'indicazione delle eventuali servitù di cui si chiede la costituzione coattiva.

Art. 26-quinquies.

Prelazioni inerenti alle piste

1. Nel rilascio dell'autorizzazione per l'apprestamento di una pista di discesa o di collegamento fra più piste di discesa, avrà titolo di prelazione il concessionario dell'impianto di risalita servente e, nel caso di più impianti concorrenti, quello dell'impianto considerato tecnicamente preminente.

2. Per le piste di fondo avranno titolo di prelazione nell'ordine:

- le imprese a partecipazione pubblica;
- le società cooperative i cui soci partecipino direttamente all'attività aziendale.

Art. 26-sexties.

Contenuti ed effetti dell'autorizzazione

1. L'efficacia delle autorizzazioni può essere condizionata all'osservanza di specifiche prescrizioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle aree individuate dagli elaborati progettuali come necessari per l'esecuzione delle piste, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

3. Per tali aree l'espropriazione riguarda la costituzione in forma coattiva di una servitù di pista con i seguenti contenuti:

a) la possibilità di eseguire sul terreno le necessarie opere di sbancamento e/o riporto, taglio di alberi, asportazione di ostacoli, drenaggi ed installazione di impianti per la produzione di neve artificiale;

b) la possibilità di passaggio con i mezzi meccanici necessari alla manutenzione del manto nevoso ed alla sistemazione e manutenzione del terreno, ivi compreso il taglio erbaceo stagionale;

c) la possibilità di passaggio per gli sciatori durante l'innevamento, nonché di passo a piedi per il necessario mantenimento della pista durante tutto il periodo dell'anno;

d) la possibilità di apporre l'opportuna segnaletica nonché ogni altro apprestamento per la sicurezza degli sciatori e per l'eventuale svolgimento di attività agonistiche.

4. Nell'atto di autorizzazione devono essere prefissati i termini di cui all'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

5. Nell'ipotesi di estinzione della servitù, il proprietario del fondo servente ha diritto alla rimozione dei manufatti soprastanti il piano di campagna, così come stabilito all'art. 17, commi sesto e settimo.

Art. 26-septies.

Ultimazione dei lavori

1. Ultimata la realizzazione materiale della pista, il titolare dell'autorizzazione comunica il completamento dell'opera alla Direzione della viabilità e dei trasporti, allegando una relazione del Direttore dei lavori che certifichi la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché all'osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo.

Art. 26-octies.

Esercizio

1. Il titolare dell'autorizzazione o l'ente pubblico che ha realizzato la pista hanno l'obbligo di curare che la pista mantenga le caratteristiche previste dal progetto e di osservare le eventuali prescrizioni contenute nel progetto e nell'atto di approvazione dello stesso o impartite dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

2. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti si riserva di sospendere cautelativamente l'efficacia dell'autorizzazione, in caso vengano accertate delle contingenti situazioni di pericolosità.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono comunque tenuti a sospendere l'esercizio della pista da sci qualora si presentino situazioni di pericolo per gli sciatori; in particolare, nel caso insorgano pericoli da valanga, sono tenuti ad uniformarsi al disposto dell'art. 8 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34.

Art. 26-novies.

Classificazione delle piste

1. Per le piste di discesa devono essere classificate a cura del titolare dell'autorizzazione o dell'ente pubblico che ha realizzato la pista in funzione del loro grado di difficoltà, secondo i criteri indicati dalla F.I.S.I., e tale classificazione deve essere portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica».

Art. 8.

1. Per le piste da sci apprestate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 26 *quater* della legge n. 15/1981, entro un anno da tale data; in tal caso progettuale può essere sostituito da una relazione della pista corredata da idonei elementi cartografici.

2. Gli enti pubblici, che abbiano realizzato piste da sci anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere la relazione illustrativa entro un anno da tale data.

CAPO II

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE
30 DICEMBRE 1985, N. 56 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

Art. 9.

1. La lettera *c)* dell'art. 3, primo comma, della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 e successive modifiche, è così sostituita:

«*c)* che gli interventi di cui all'art. 2 siano attuati nei termini compresi negli ambiti turistici nn. 4, 5 e 6 individuati nell'allegato A alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 10».

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 8 luglio 1991

BIASUTTI

91R0583

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1991, n. 27.

**Modificazioni alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 16:
«Organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezia».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Friuli-Venezia Giulia n. 88 del 9 luglio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'accordo annesso alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 16, recante norme in tema di «Organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezia», sono approvate le modificazioni e le integrazioni risultanti dall'accordo allegato, che costituisce parte integrante della presente legge, intervenuto tra la Regione Veneto, la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Le modificazioni ed integrazioni di cui all'accordo allegato alla presente legge divengono operanti con l'entrata in vigore delle rispettive leggi di approvazione delle modifiche dell'accordo da parte della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 8 luglio 1991

BIASUTTI

(Omissis).

91R0584

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 28.

Norme regionali in materia di individuazione, utilizzo e tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Friuli-Venezia Giulia n. 92 del 19 luglio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

NORME GENERALI

-Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. L'Amministrazione regionale promuove la ricerca e persegue la salvaguardia e il risparmio nel prelievo e nel consumo delle risorse idriche destinate al consumo umano e collabora con gli enti locali competenti all'individuazione delle stesse e al loro migliore utilizzo.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, la presente legge detta disposizioni in materia di individuazione, utilizzo e tutela delle relative risorse idriche.

CAPO II

PIANO REGIONALE DELLE ACQUE
DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Art.

Contenuti del piano

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale si dota del Piano regionale delle acque destinate al consumo umano.

Il Piano regionale delle acque destinate al consumo umano:
individua le risorse idriche già destinate al consumo umano:

b) individua le risorse idriche idonee ad essere destinate al consumo umano;

c) determina le misure di tutela dei pozzi privati destinati al consumo umano;

d) valuta il grado di vulnerabilità delle risorse idriche di cui alle lettere a) e b) ad inquinamenti diretti ed indiretti di natura microbiologica, fisica o chimica, anche sulla base dei processi di alimentazione e delle condizioni geologiche dei terreni;

e) individua le aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano e definisce le attività e destinazioni ammissibili in dette aree anche in attuazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

f) definisce le politiche e gli strumenti atti a ridurre il prelievo e il consumo di acqua.

Art. 3.

Approvazione del piano

1. Il progetto di piano regionale delle acque destinate al consumo umano è predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente, in collaborazione con le Direzioni regionali della pianificazione territoriale e della sanità, tenendo conto dei criteri generali e delle metodologie emanate dallo Stato. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire incarichi a professionisti, enti o società specializzate.

2. Il progetto di Piano di cui al comma 1 è trasmesso agli enti locali territoriali interessati per la consultazione di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. I comuni curano l'immediata pubblicazione, per estratto, del progetto di piano, mediante affissione all'Albo pretorio, per la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque ne abbia interesse può prendere visione del progetto medesimo e presentare, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di affissione, le proprie osservazioni sul progetto di Piano al Comune interessato.

4. Copia delle osservazioni presentate è trasmessa alla Direzione regionale dell'ambiente.

5. Entro 90 giorni dal ricevimento del progetto di Piano, gli enti locali di cui al comma 2 trasmettono alla Direzione regionale dell'ambiente motivato parere, assunto con formale atto del competente organo deliberativo, sul progetto di Piano e sulle osservazioni pervenute.

6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, i pareri si intendono resi favorevolmente al progetto di Piano.

7. Il piano regionale delle acque destinate al consumo umano, eventualmente rielaborato sulla base dei pareri e delle osservazioni pervenuti, viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, sentiti gli Assessori regionali alla pianificazione territoriale e alla sanità e previo parere favorevole delle sezioni prima, quarta e sesta del Comitato tecnico regionale. Relativamente all'individuazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), la proposta di deliberazione è assunta dall'Assessore regionale all'ambiente di concerto con quello alla pianificazione territoriale.

Il piano regionale delle acque destinate al consumo umano, una volta approvato, entra in vigore alla data della sua pubblicazione, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4.

Durata e modifiche del piano

1. Il piano regionale delle acque destinate al consumo umano ha vigore a tempo indeterminato ed è sottoposto a revisione ogniqualvolta mutino le norme fondamentali della pianificazione nazionale nel settore delle acque o quando l'approvazione di un piano nazionale di risanamento o di razionale utilizzazione delle risorse idriche imponga tale necessità.

Il piano regionale delle acque destinate al consumo umano può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti regioni che determinano la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale, che locale, attraverso una modifica che interessi una o più risorse idriche.

3. La procedura per la revisione e per le modifiche del Piano regionale delle acque destinate al consumo umano è quella prevista per la sua approvazione dell'articolo 3.

Art. 5.

Efficacia del piano

1. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale delle acque destinate al consumo umano assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti, pubblici e privati, che esercitano le attività ivi considerate.

Art. 6.

Adempimenti dei comuni a seguito dell'individuazione delle aree di salvaguardia

1. I comuni interessati dalle aree di salvaguardia individuate dal Piano regionale delle acque destinate al consumo umano devono adeguare, entro sei mesi dalla pubblicazione del Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione, gli strumenti urbanistici conformemente alle prescrizioni, divieti e delimitazioni contenute nel Piano medesimo e provvedere a disciplinare gli eventuali raccordi necessari con le previsioni urbanistiche delle aree interessate.

In caso di mancato adempimento nel termine di cui al comma 1, la Regione provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, come sostituito dall'articolo 29 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 30.

Nelle more dell'entrata in vigore degli adeguamenti di cui al comma 1, il Sindaco sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle richieste di concessione edilizia, quando riconosca che le stesse siano in contrasto con il disposto del decreto di approvazione del Piano regionale delle acque destinate al consumo umano contenente le aree di salvaguardia.

4. Le spese necessarie per la redazione delle varianti di cui al comma 1 sono ammesse ai finanziamenti previsti dalla legge regionale 20 novembre 1989, n. 28.

Art. 7.

Individuazione provvisoria delle aree di salvaguardia

1. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale delle acque destinate al consumo umano, l'Amministrazione regionale provvede ad individuare provvisoriamente le aree di salvaguardia delle risorse stesse e a disciplinare le attività e destinazioni ivi ammissibili, con le modalità di cui ai commi da 2 a 6.

2. Limitatamente alle aree più esposte a rischi di inquinamento o per le risorse idriche interessate il maggior numero di abitanti, la Direzione regionale dell'ambiente, sentite le Direzioni regionali della pianificazione territoriale e della sanità, predispone piani provvisori di individuazione delle aree di salvaguardia, i quali vengono trasmessi agli enti locali territorialmente interessati.

3. Ai fini del procedimento di approvazione dei piani di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 3 a 8. I termini ivi previsti sono ridotti di un terzo.

4. Per la predisposizione dei piani di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale può affidare l'incarico, sulla base di apposite convenzioni, agli enti locali territorialmente interessati oppure a professionisti o società specializzate.

5. Per quanto riguarda il coordinamento con le previsioni urbanistiche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

6. I piani di cui al presente articolo perdono ogni effetto con l'entrata in vigore del Piano regionale delle acque destinate al consumo umano.

Art. 8.

Determinazione provvisoria delle misure di tutela dei pozzi privati

1. Nelle more di approvazione del Piano regionale delle acque destinate al consumo umano, l'Amministrazione regionale provvede alla determinazione provvisoria delle misure di tutela dei pozzi privati.

2. Le misure di cui al comma 1 sono predisposte dalla Direzione regionale dell'ambiente, in collaborazione con la Direzione regionale della sanità, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'ambiente di concerto con quello alla sanità.

3. Le misure di cui al presente articolo, una volta approvate, entrano in vigore alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e perdono ogni effetto con l'entrata in vigore del Piano regionale delle acque destinate al consumo umano.

Art. 9.

Controlli sanitari dei pozzi privati

1. I proprietari ed i possessori di pozzi privati utilizzati per il prelievo di acque destinate al consumo umano sono tenuti, almeno una volta all'anno, a sottoporre i pozzi e le acque utilizzati a controlli sanitari a loro spese, nel rispetto delle misure di tutela determinate nel Piano regionale delle acque destinate al consumo umano, ovvero di quelle determinate in via provvisoria ai sensi dell'articolo 8.

2. Il primo controllo di cui al comma 1 deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale previsto dall'articolo 8, comma 2.

3. Con le misure di tutela previste dall'articolo 8, comma 2, possono venir regolamentate frequenze di campionamento diverse da quelle previste al comma 1 per le acque prelevate dai pozzi privati ubicati in zone non allacciabili a pubblici servizi di acquedotto.

Art. 10.

Opera di presa di alimentazione idropotabile

1. Tutti i progetti di nuove opere di presa di alimentazione idropotabile o di modifica sostanziale delle opere di presa esistenti, soggetti al parere del Comitato tecnico regionale, devono contenere gli elementi necessari all'individuazione delle relative aree di salvaguardia delle risorse idriche, ai fini della predisposizione o dell'aggiornamento dei piani disciplinari dal presente Capo.

CAPO III

PIANI DI INTERVENTO PER IL RISANAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Art. 11.

1. Nel caso in cui vengano disposte le deroghe di cui agli articoli 17 e 18 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 o vengano comunque rilevati fenomeni di degrado di risorse idriche destinate al consumo umano, l'Amministrazione regionale adotta, per le aree interessate, specifici piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento delle acque.

2. I piani di cui al comma 1 provvedono:

- a) all'individuazione della causa del fenomeno di degrado delle risorse idriche;
- b) alla delimitazione geografica dell'area interessata;
- c) all'individuazione della popolazione residente in tale area;

d) alla fissazione di controlli e divieti per l'uso delle sostanze chimiche o di altra natura che hanno determinato o accresciuto l'inquinamento delle acque nell'area di cui alla lettera b);

e) alla definizione degli interventi e delle opere necessarie per garantire l'approvvigionamento, nonché i tempi di realizzazione del piano e le risorse finanziarie impiegate;

f) all'identificazione delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori.

Art. 12.

Approvazione del piano

1. Il piano di intervento per il risanamento ed il miglioramento qualitativo delle acque approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente e sentiti gli Assessori regionali alla sanità e alla pianificazione territoriale.

2. Il Piano di intervento per il risanamento ed il miglioramento qualitativo delle acque, una volta approvato, entra in vigore alla data della sua pubblicazione, per estratto, nel Bollettivo ufficiale della Regione.

CAPO IV

AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI

Art. 13.

Predisposizione dell'aggiornamento del piano

1. L'Amministrazione regionale aggiorna il piano regolatore generale degli acquedotti per la parte concernente le risorse idriche destinate dal Piano a soddisfare esigenze e bisogni del territorio regionale.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a propria cura e spesa, ad avviare organici piani di studio e di ricerca, a raccogliere ed aggiornare i dati relativi alla consistenza attuale delle reti di acquedotto e delle fonti di approvvigionamento, anche con l'ausilio e la collaborazione dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali.

Art. 14.

Contenuti dell'aggiornamento del piano

1. In particolare, il progetto di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, provvede:

a) a considerare le esigenze idriche di tutti gli agglomerati urbani e rurali, sulla base di adeguate dotazioni individuali, ragguagliate all'incremento demografico prevedibile o previsto dallo strumento urbanistico attuale, allo sviluppo sociale ed economico, agli usi civili, artigianali, industriali, zootecnici e agricoli;

b) ad accertare la consistenza delle varie risorse idriche esistenti e, correlativamente, indicare quali gruppi di risorse idriche siano, in linea di massima, da attribuire a determinati gruppi di abitanti, in base al criterio della migliore rispondenza dei primi a soddisfare il rifornimento idrico dei secondi;

c) a rilevare la consistenza e lo stato degli acquedotti esistenti e, in relazione ai contenuti di cui alle lettere a) e b), determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per la costruzione di nuovi acquedotti o la integrazione e sistemazione di quelli esistenti, tenendo conto dei progetti generali già approvati;

d) a redigere un preventivo generale di spesa, tenendo anche conto dei progetti delle opere già elaborati dai Comuni dai Consorzi di Comuni, da aziende municipalizzate, da enti pubblici o da soggetti privati per le acque minerali, che gestiscono acquedotti già esistenti o in via di costruzione, per la costruzione e la gestione di acquedotti;

e) a coordinare l'utilizzazione delle acque per il rifornimento idrico degli abitanti con il programma per il coordinamento degli usi congiunti delle acque ai fini agricoli, industriali e per la navigazione;

f) a indicare le fonti alternative cui far ricorso in caso di necessità;

g) a verificare la possibilità di collegamento delle varie reti di acquedotto in maniera da poter diversificare le fonti di approvvigionamento;

h) a indicare gli ambiti nei quali risulta conveniente il consorzio degli enti gestori, promuovendo ed incentivando forme di gestione imprenditoriale, anche tramite società a partecipazione mista, pubblica e privata, e di gestione unitaria dei servizi idrici e degli altri servizi a rete.

Art. 15.

Approvazione dell'aggiornamento del piano

1. Sul progetto di aggiornamento del piano regolare generale degli acquedotti sono consultati gli enti locali territoriali interessati, i quali devono fornire il loro parere entro il termine di 60 giorni dalla richiesta.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma primo, il parere si intende reso favorevolmente.

3. L'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti, eventualmente rielaborato sulla base delle indicazioni degli enti consultati, viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, sentito l'Assessore alla pianificazione territoriale, o previo parere favorevole delle sezioni congiunte prima e quarta del Comitato tecnico regionale.

4. L'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti, una volta approvato, entra in vigore alla data della sua pubblicazione, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 16.

Durata dell'aggiornamento del piano

1. All'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

CAPO V

APPROVVIGIONAMENTO DI EMERGENZA

Art. 17.

Compiti della Direzione regionale della protezione civile

1. La direzione regionale della protezione civile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, cura, nell'ambito della pianificazione regionale di emergenza di cui all'art. 136 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, la predisposizione, quale Piano di settore dell'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti, del complesso delle misure atte a rendere possibile l'approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dell'allegato I del citato D.P.R. n. 236 del 1988, per la quantità ed il periodo minimi indispensabili a far fronte a contingenti esigenze locali.

Art. 18.

Piano di settore sulla base dell'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti

1. Le misure previste dal piano di settore di cui all'art. 17 vengono predisposte dalla Direzione regionale della protezione civile tenendo conto dei contenuti dell'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

CAPO VI

COORDINAMENTO DEL FLUSSO INFORMATIVO

Art. 19.

Censimento delle risorse idriche

1. Ai fini della predisposizione dell'aggiornamento degli strumenti conoscitivi e di pianificazione disciplinati dalla presente legge, la Direzione regionale dell'ambiente provvede al censimento delle risorse idriche già destinate al consumo umano e all'individuazione di quelle idonee ad essere destinate a tale uso, acquisendo i dati disponibili relativi ai parametri organolettici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle risorse medesime. La Direzione regionale dell'ambiente provvede altresì ad avviare il censimento dei pozzi artesiani e a determinare l'emungimento, al fine di mettere in atto misure urgenti di risparmio idrico.

2. Per il censimento delle risorse idriche già destinate al consumo umano, la Direzione regionale dell'ambiente si avvale della collaborazione dei Comuni, delle Unità sanitarie locali, dei presidi multizonali di prevenzione e dei soggetti gestori di impianti acquedottistici, emanando a tal fine apposite direttive ed istruzioni tecniche relative all'organizzazione del flusso informativo, alle modalità ed agli strumenti per l'acquisizione, la memorizzazione, l'elaborazione e la pubblicazione periodica dei dati raccolti.

Art. 20.

Acquisizione dei dati relativi ai controlli sanitari

1. Le Unità sanitarie locali trasmettono con scadenza bimestrale i dati risultanti dai prelievi e controlli effettuati, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, alla Direzione regionale della sanità, la quale provvede all'archiviazione e all'invio ai Ministeri della sanità e dell'ambiente dei dati acquisiti.

CAPO VII

CATASTO DELLE RISORSE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Art. 21.

Formazione ed aggiornamento del catasto

1. L'amministrazione regionale provvede, tramite la Direzione regionale dell'ambiente, che si avvale della collaborazione di quella della pianificazione territoriale, alla formazione e all'aggiornamento del catasto delle risorse idriche destinate al consumo umano.

2. Per la formazione e l'aggiornamento del catasto delle risorse idriche destinate al consumo umano, l'Amministrazione regionale può utilizzare studi, ricerche od altre informazioni già in possesso delle Unità sanitarie locali ed è altresì autorizzata a conferire incarichi a professionisti o società specializzate.

Art. 22.

Contenuti del catasto

1. Il catasto delle risorse idriche destinate al consumo umano contiene i seguenti dati:

- a) denominazione, tipo ed ubicazione delle risorse idriche già destinate al consumo umano;
- b) denominazione, tipo ed ubicazione delle risorse idriche idonee ad essere destinate al consumo umano;
- c) caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse di cui alle lettere a) e b).

CAPO VII

MAPPATURA DEGLI ACQUEDOTTI

Art. 23.

Directive per la mappatura

1. I soggetti-gestori di impianti acquedottistici provvedono alla mappatura dell'acquedotto da essi gestito.

La mappatura è costituita:

- a) dalla rappresentazione su planimetria quotata dall'acquedotto, inteso quale complesso degli impianti di attingimento, trattamento, di trasporto, di accumulo e di distribuzione all'utenza;
- b) da una relazione tecnico-descrittiva contenente anche l'indicazione della percentuale di perdite rilevate nella rete di distribuzione.

3. La Direzione regionale dell'ambiente, di concerto con quella della sanità, provvede a redigere alle quali i soggetti gestori degli acquedotti si affidano per elaborare la mappatura.

4. Le direttive di cui al comma terzo vengono emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'ambiente.

Art. 24.

Stesura, trasmissione ed aggiornamento della mappatura

1. I soggetti gestori degli acquedotti provvedono alla esecuzione della mappatura di cui all'art. 23 entro i due anni successivi all'emanazione delle direttive di cui al comma terzo del medesimo art. 23.

2. La mappatura viene trasmessa all'Amministratore regionale, alle Unità sanitarie locali, ai Presidi multizonali di prevenzione ed ai Comuni territorialmente interessati.

3. Successivamente alla prima stesura e trasmissione della mappatura, con cadenza annuale, a partire dalla data di invio di cui al comma secondo, sono segnalate tutte le variazioni apportate agli impianti esistenti.

4. Le segnalazioni di variazione di cui al comma terzo vengono trasmesse dai soggetti gestori agli stessi Enti di cui al comma secondo.

Art. 25.

Contributi per la redazione della mappatura

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, tramite la Direzione regionale dell'ambiente, a concedere contributi *una tantum* ai Comuni, Consorzi ed Aziende autonome, gestori di acquedotti, fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per la redazione delle mappature di cui all'art. 24.

2. La concessione del contributo da parte dell'Amministrazione regionale viene a seguito della presentazione di istanza e deliberazione in merito da parte dell'organo istituzionale competente, divenuta efficace ai sensi di legge, corredata da un preventivo di spesa redatto da professionista, studio professionale o ditta specializzata e autorizzata nel settore, sul quale viene espresso, dal Servizio tecnico delle infrastrutture civili della Direzione regionale dell'ambiente, valutazione di congruità ed ammissibilità della spesa.

3. L'erogazione del contributo ha luogo, a titolo di anticipazione, nella misura del 50% del contributo concesso, dopo l'avvenuta presentazione alla Direzione regionale dell'ambiente, Servizio delle infrastrutture civili, della deliberazione di approvazione dell'affidamento dell'incarico stesso e previa verifica della documentazione presentata da parte del suindicato Servizio.

4. Il saldo, nella misura restante, viene erogato ad avvenuta consegna alla Direzione regionale dell'ambiente della deliberazione di approvazione dell'elaborato costituente la mappatura, corredata dalla fattura rilasciata dal professionista, studio professionale o ditta specializzata nel settore, che ha svolto l'incarico.

5. La liquidazione del saldo è preceduta dal parere sulla mappatura espresso dal Direttore del servizio infrastrutture civili della Direzione regionale dell'ambiente, detto parere costituisce parte integrante della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del saldo del contributo.

CAPO IX

ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE E INTEGRATIVE DEL D.P.R. 24 MAGGIO 1988, N. 26

Art. 26.

Modalità di esercizio delle deroghe

1. L'Amministrazione regionale può disporre deroghe al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nei casi previsti dall'art. 17 del decreto medesimo e con le modalità di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo.

2. I provvedimenti di deroga vengono disposti per un limitato periodo di tempo, a mezzo di appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente di concerto con quello alla sanità, anche su segnalazione dei soggetti gestori di impianti acquedottistici e delle autorità sanitarie competenti per territorio.

L'Amministrazione regionale, nel disporre le deroghe, adotta i piani di intervento di cui al Capo III della presente legge.

4. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, la deroga alle concentrazioni massime stabilite dall'allegato 1 del presente decreto, può essere disposta fino al raggiungimento del valore massimo ammissibile determinato ai sensi dell'art. 16 del decreto medesimo.

5. I provvedimenti di deroga sono comunicati dalla Direzione regionale dell'ambiente ai Ministeri dell'ambiente e della sanità.

Art. 27.

Richiesta di proroga

1. La richiesta di proroga di cui all'art. 19 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 è trasmessa ai Ministeri competenti, nei casi e con le modalità ivi previsti, dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'ambiente di concerto con quello alla sanità.

Art. 28.

Modalità di esercizio dei poteri sostitutivi

1. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma secondo, della presente legge, l'Amministrazione regionale, in caso di inerzia degli enti locali a provvedere in ordine a specifici atti obbligatori in materia di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera b), del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, previa diffida da parte del Presidente della Giunta regionale ad adempiere entro un tempo determinato. La sostituzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, assunta su proposta dell'Assessore all'ambiente, di concerto con quello alla sanità.

CAPO X

NORME FINANZIARIE

Art. 29.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dagli studi 3 e 7 è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno 1991.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.1 - spese di investimento - Categoria 2.2 - Sezione VIII - il capitolo n. 2269 (2.1.220.5.08.08) con la denominazione: «Spese per la predisposizione e la stesura del Piano regionale delle acque destinate al consumo umano e dei piani provvisori di individuazione delle aree di salvaguardia» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.100 milioni per l'anno 1991.

3. Sul precitato capitolo n. 2269 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.100 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo n. 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 30.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 13 è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'anno 1991.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.1 - spese di investimento - Categoria 2.2 - Sezione VIII - il capitolo n. 2271 (2.1.220.5.08.08) con la denominazione: «Spese per l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 900 milioni per l'anno 1991.

3. Sul precitato capitolo n. 2271 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 900 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo n. 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 31.

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, è autorizzata la spesa di lire 240 milioni.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.2. - Sezione VIII - il capitolo 2270 (2.1.220.5.08.08) con la denominazione «Spese per la formazione e l'aggiornamento del catasto delle risorse idriche destinate al consumo umano» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 240 milioni per l'anno 1991.

3. Sul precitato capitolo 2270 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 240 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2270 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 32.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'articolo 25 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1991.

2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2272 (2.1.232.5.08.08) con la denominazione «Contributi *una tantum* a Comuni, consorzi di Comuni ed Aziende autonome, gestori di acquedotti, per la manutenzione degli impianti di acquedotto» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1991.

3. Sul precitato capitolo 2272 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 33.

Norma finanziaria

1. Per gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 28, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - «per memoria» - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 2242 (2.1.142.2.08.08) con la denominazione: «Spese per l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia di adeguamento degli strumenti urbanistici in relazione all'individuazione delle aree di salvaguardia ed in materia di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano (spesa obbligatoria)».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 4, fanno carico al capitolo 2020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

Art. 34.

Copertura finanziaria

1. All'onere complessivo di lire 2.540 milioni, in termini di competenza, per l'anno 1991, previsto dagli articoli da 29 a 32, si provvede mediante prelevamento, di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (partita n. 5 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la quota di lire 1.270 milioni corrisponde alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1990 e ritrasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 16 del 20 febbraio 1991.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 luglio 1991

BIASUTTI

91R0585

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 29.

Modificazioni della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43: «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 92 del 19 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel primo comma, dell'articolo 11, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, la locuzione «per il periodo di durata del mutuo» è soppressa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 luglio 1991

BIASUTTI

91R0586

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 30.

Integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 recante: «Piano regionale del commercio e prescrizioni urbanistiche» e norme in materia di pubblici esercizi dirette all'attivazione di centri commerciali al dettaglio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 101 del 9 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, è aggiunto il seguente articolo II:

«Art. 1.

Deroga agli articoli 7 e 8

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, il rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'apertura di centri commerciali al dettaglio, per la realizzazione dei quali sia stata presentata domanda prima dell'entrata in vigore della presente legge sia stata rilasciata la concessione edilizia antecedente all'entrata in vigore della presente legge,

in attuazione di un piano particolareggiato già vigente che preveda specificatamente la destinazione d'uso per spazi commerciali al dettaglio localizzati nel territorio di comuni capoluogo di provincia, è soggetto al solo nulla-osta di cui all'art. 3, anche in assenza della destinazione di zona urbanistica specifica Hc.».

Art. 2.

1. L'insediamento di pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'interno di centri commerciali al dettaglio ubicati nel territorio dei comuni capoluogo di provincia può essere autorizzata dal Sindaco del comune competente per territorio, anche in deroga al limite massimo di superficie globale, alle distanze minime e ai minimi di superficie previsti dalla pianificazione dei pubblici esercizi, sia per l'ampliamento sia per il trasferimento anche da altra zona, di esercizi già operanti nel territorio comunale.

2. Le superfici destinate all'attività dei pubblici esercizi di cui al comma 1, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'interno di centri commerciali al dettaglio non vengono comprese nella superficie globale degli esercizi pubblici di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524.

Art. 3.

1. La presente legge in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 8 agosto 1991

Il vice presidente: FRANCESCUTO

91R0587

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1991, n. 31.

Modifiche della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, sull'organizzazione turistica della regione Friuli-Venezia Giulia. Istituzione delle aziende di promozione turistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 101 del 9 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'allegato «A» di cui agli articoli 2 e 17 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, al punto 4 è così sostituito: «Ambito turistico n. 4: comprende i comuni consorziati nelle comunità montana del Canal Ferro - Val Canale e nella comunità montana del Gemonese.».

Art. 2.

1. La presente legge in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 8 agosto 1991

Il vice presidente: FRANCESCUTO

91R0588

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1991, n. 32.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 concernente norme integrative della disciplina giuridica delle imprese artigiane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 107 del 23 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nella legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, dopo l'art. 31-bis, introdotto dall'art. 18 della legge regionale 27 aprile 1982, n. 29, viene inserito il seguente:

Art. 31-ter.

1. Sono inoltre iscritti nell'apposita separata sezione dell'Albo, di cui all'art. 2, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili previsti dall'art. 31-bis, commi primo e terzo».

Art. 2.

1. Possono beneficiare delle agevolazioni disposte dall'Amministrazione regionale e dall'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia anche i consorzi e le società consortili previsti dall'art. 31-ter della legge regionale n. 6/1970, come inserito dall'art. 1.

Art. 3.

1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6/1970, e i consorzi e le società consortili iscritti all'apposita sezione dell'Albo stesso, qualora svolgano attività il cui esercizio è soggetto ad autorizzazioni o licenze di pubblica sicurezza o a concessioni o autorizzazioni amministrative o ad iscrizioni ad albi e registri, possono beneficiare delle agevolazioni disposte dall'Amministrazione regionale e dall'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia anche per le spese sostenute per l'avvio dell'attività nei tre mesi antecedenti all'iscrizione all'Albo a condizione che l'iscrizione avvenga prima della presentazione della domanda di contributo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 8 agosto 1991

BIASUTTI

91R0589

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1991, n. 33.

Norme riguardanti la: «Associazione consiglieri della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 107 del 23 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale è autorizzato ad applicare nei confronti dell'Associazione Consiglieri della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.

Art. 2.

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale assicura all'Associazione di cui all'art. 1, i supporti organizzativi all'espletamento delle funzioni statutarie.

Art. 3.

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale o la Giunta regionale possono, assumendosi gli oneri finanziari relativi, affidare all'Associazione di cui all'art. 1 l'attuazione di studi, manifestazioni, convegni, conferenze ed altre iniziative socio culturali rientranti tra i compiti d'istituto della Regione.

Art. 4.

1. Gli oneri previsti dall'art. 3 fanno carico ai capitoli 1, 222 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno finanziario 1991, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

Art. 5.

1. La legge regionale 23 agosto 1984, n. 40, è abrogata.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 22 agosto 1991

BIASUTTI

91R0590

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1991, n. 34.

Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 107 del 23 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Costituzione della Società finanziaria e del Centro di servizi e di documentazione

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire la Società denominata «Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo Finest S.p.a.» con sede a Pordenone, e ad assumervi partecipazioni, in più riprese, fino alla concorrenza di lire 70 miliardi nel triennio dal 1991 al 1993.

2. La partecipazione della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia può avvenire a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della Società di cui al comma 1:

a) riservino la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione alla Simest S.p.a., ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 19/1991;

b) riservino la nomina di due componenti effettivi del collegio sindacale, rispettivamente, alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed alla regione Veneto, ai sensi dell'art. 2458 del Codice civile, nonché di un componente effettivo al Ministro del commercio con l'estero e di un altro componente effettivo al Ministro del tesoro, da scegliersi tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 2459 del Codice civile;

c) prevedano la possibilità di assumere partecipazioni al capitale della società medesima, da parte di società controllate dalla regione Trentino-Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 19/1991, anche riuniti in consorzio;

d) prevedano che la costituenda società finanziaria, per il perseguimento dei propri scopi sociali, promuove le necessarie forme di coordinamento — anche tramite la stipula di apposite convenzioni — con la Simest S.p.a., la sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) ed il Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 19/1991;

e) prevedano, anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 19/1991, la realizzazione, diretta o indiretta, di adeguate garanzie assicurative a supporto delle operazioni poste in essere dalla costituenda finanziaria.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 70 miliardi, suddivisa in ragione di lire 26 miliardi per l'anno 1991, lire 24 miliardi per l'anno 1992 e lire 20 miliardi per l'anno 1993.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991/1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo n. 1567 (2.1.251.5.10.28) con la denominazione «Sottoscrizione di azioni della Società finanziaria di promozione della

cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest S.p.a. con sede a Pordenone» e con lo stanziamento complessivo di lire 70 miliardi, suddiviso in ragione di lire 26 miliardi per l'anno 1991, lire 24 miliardi per l'anno 1992 e lire 20 miliardi per l'anno 1993.

2. Sul suddetto capitolo n. 1567 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa, di lire 26 miliardi per l'anno 1991.

Art. 2.

1. In attuazione dell'art. 2, comma 9, della legge n. 19/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice civile, a costituire il «Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale», con sede a Gorizia.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 19/1991, sono soci fondatori del Centro di cui al comma 1 la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Veneto e l'Istituto per il commercio con l'estero.

3. La partecipazione della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia al Centro di cui al comma 1 può avvenire a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto del Centro:

a) riservino all'Istituto per il commercio con l'estero, alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed alla Regione Veneto la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente;

b) riservino la designazione dei cinque componenti del collegio dei revisori dei conti, rispettivamente, al Ministro per il commercio con l'estero, al Ministro del tesoro, alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, alla regione Veneto ed all'assemblea dei soci;

c) prevedano la possibilità di adesione al centro dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 9, della legge n. 19/1991 ed altresì della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché di enti, istituzioni ed associazioni e di altri soggetti pubblici o privati che possano positivamente concorrere all'attività del Centro medesimo.

4. per la partecipazione al Centro, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al fondo comune del Centro medesimo. Tali conferimenti avvengono in più riprese, in corrispondenza alle assegnazioni disposte ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge n. 10/1991.

5. Per le finalità previste dal comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire la somma complessiva di lire 9 miliardi. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi, suddivisa in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 2 miliardi per l'anno 1993.

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991/1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1568 (2.1.254.5.10.28) con la denominazione «Spese per la costituzione e la partecipazione al Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale con sede a Gorizia» e lo stanziamento complessivo di lire 9 miliardi, suddiviso in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 2 miliardi per l'anno 1993.

7. Sul predetto capitolo 1568 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4 miliardi per l'anno 1991.

Art. 3.

1. All'onere complessivo di lire 79 miliardi in termini di competenza e di lire 30 miliardi in termini di cassa previsto dal presente Capo I si provvede, per pari importo, con l'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge n. 19/1991.

A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991/1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito, al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 537 (2.3.2.) con la denominazione «Acquisizione di fondi per la costituzione delle Società finanziarie - Finest S.p.a. - e del Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 79 miliardi, suddiviso in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per l'anno 1993.

3. Sul predetto capitolo 537 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 30 miliardi per l'anno 1991.

4. L'Amministrazione regionale provvede con successivi provvedimenti legislativi all'iscrizione ed alla destinazione delle quote annuali relative agli anni 1994 e seguenti del contributo di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 19/1991, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata legge n. 19/1991, e dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

CAPO II

Realizzazione delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali con la rete autostradale jugoslava

Art. 4.

1. In attuazione dell'art. 12 della legge n. 19/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Autovie Venete S.p.a. la somma di lire 49 miliardi nel triennio dal 1991 al 1993 per concorrere alla realizzazione delle opere previste all'art. 12 medesimo.

2. La realizzazione di tali opere da parte della Autovie Venete S.p.a. deve essere effettuata d'intesa con le competenti amministrazioni centrali dello Stato e può avvenire anche tramite società controllate o collegate.

3. Per le predette finalità l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso le Autovie Venete S.p.a. un fondo speciale del quale affida, in mandato, la gestione con contabilità separata alla predetta società. A tal fine l'assessore alle finanze, su conforme deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a stipulare con la Autovie Venete S.p.a. una convenzione per il conferimento del mandato, per la disciplina delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo speciale, e per l'emaneazione e l'attuazione delle direttive dell'Amministrazione regionale ai fini della realizzazione delle opere; in tale convenzione sono altresì specificate le modalità per il rimborso delle spese e per la remunerazione degli oneri inerenti all'amministrazione del fondo stesso.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, conferisce alla Autovie Venete S.p.a. mandato di provvedere, mediante prelievo dal fondo speciale, di attuare gli interventi necessari alla realizzazione dei collegamenti autostradali di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione del fondo, al quale si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

6. Ad avvenuta realizzazione delle opere di cui al comma 1, l'Assessore alle finanze, con proprio decreto, dispone la cessazione del fondo e stabilisce le disposizioni concernenti la liquidazione del medesimo.

7. L'attività esecutiva o di controllo concernente gli interventi autorizzati dalla Giunta regionale, ai sensi del presente articolo, è delegata, nella sua veste mandataria, alla Autovie Venete S.p.a., che la esercita attraverso i propri organi sociali. I poteri di controllo del Collegio sindacale delle Autovie Venete S.p.a. sono estesi agli interventi ed operazioni considerati dal presente articolo e all'amministrazione del fondo speciale.

8. Entro il 30 giugno di ogni anno è trasmessa dalla Autovie Venete S.p.a. alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione del fondo nell'anno precedente, accompagnata dalle osservazioni del Collegio sindacale, e sullo stato di avanzamento dei lavori.

9. Le quote annuali del conferimento di cui al comma 1 sono erogate in un'unica soluzione, all'inizio di ciascun anno.

Art. 5.

1. Per le finalità di cui all'art. 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 49 miliardi, suddivisa in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991, 1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 1569 (2.1.236.5.10.18.) con la denominazione «Conferimento alla Autovie Venete S.p.a. per la realizzazione delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei valichi di Trieste Ferneti e Gorizia S. Andrea con la rete autostradale jugoslava» e con lo stanziamento complessivo di lire 49 miliardi, suddiviso in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993.

3. Sul predetto capitolo 1569 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 6 miliardi per l'anno 1991.

4. All'onere complessivo di lire 49 miliardi in termini di competenza, e di lire 6 miliardi in termini di cassa si provvede, per pari importo, con l'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'art. 12 della legge n. 19/1991.

5. A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito, al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 538 (2.3.2.) con la denominazione «Acquisizione di fondi per la realizzazione delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei valichi di Trieste Ferneti e Gorizia S. Andrea con la rete autostradale jugoslava» e con lo stanziamento complessivo di lire 49 miliardi, suddiviso in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993.

6. Sul predetto capitolo 538 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 6 miliardi per l'anno 1991.

7. L'Amministrazione regionale provvede con successivi provvedimenti legislativi all'iscrizione delle quote annuali relative agli anni 1994 e seguenti del contributo di cui all'art. 12 della legge n. 19/1991, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata legge n. 19/1991 e dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

CAPO III

Programma comune di difesa antigrandine italo-jugoslavo

Art. 6.

1. In attuazione dell'art. 13 della legge n. 19/1991, e per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6 miliardi, suddivisa in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991/1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito, alla Rubrica n. 22 - programma 3.2.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. Sezione X - il capitolo 6608 (2.1.235.5.10.10.) con la denominazione «Finanziamento straordinario all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per la realizzazione del programma comune di difesa antigrandine italo-jugoslavo - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di lire 6 miliardi, suddiviso in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

3. Sul predetto capitolo 6608 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2 miliardi per l'anno 1991.

4. All'onere complessivo di lire 6 miliardi in termini di competenza, e di lire 2 miliardi in termini di cassa si provvede, per pari importo, con l'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 19/1991.

5. A tale fine, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991/1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito, al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 539 (2.3.2.) con la denominazione «Acquisizione di fondi per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine italo-jugoslavo» e con lo stanziamento complessivo di lire 6 miliardi, suddiviso in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

6. Sul predetto capitolo 539 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2 miliardi per l'anno 1991.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 22 agosto 1991

BIASUTTI

La soprariportata legge è stata comunicata dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia al Ministero degli affari esteri per l'ulteriore notifica agli organi della Commissione delle Comunità europee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, punto 3 del Trattato di Roma. Si fa riserva di dare notizia dell'esito del relativo esame.

91R0591

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1991, n. 10. *

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 6 giugno 1989, n. 14 concernente i prezzi concordati per strutture ricettive turistiche.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 9 del 24 luglio 1991

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prezzi soggetti a concordato

1. L'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 14 è sostituito dal seguente:

«1. Sono soggetti a concordato i seguenti prezzi:

a) per alberghi da 1 a 4 stelle: i prezzi giornalieri, minimo e massimo, delle camere a uno e a due letti, senza locale bagno e con locale bagno;

b) per residenze turistico alberghiere: i prezzi per settimana, e giornalieri, minimo e massimo, delle unità abitative, indicati per unità abitativa in relazione al numero dei posti letto autorizzati in ciascuna;

c) per campeggi: i prezzi giornalieri, minimo e massimo, per pernottamenti rispettivamente in tende, caravan, camper e altri mezzi autorizzati, in piazzole con area e senza area di parcheggio, indicanti la quota fissa per la piazzola, ivi compresi gli eventuali allacciamenti idrico e fognario e la quota per ciascuno degli occupati;

d) per villaggi turistici: i prezzi giornalieri, minimo e massimo, per pernottamenti in tende, caravan, camper o altro mezzo o manufatto autorizzato, in piazzole con area e senza area di parcheggio, indicati per unità abitativa in relazione al numero di posti letto in essa autorizzati, ivi compresi gli eventuali allacciamenti idrico e fognario;

2. I prezzi non indicati al primo comma e quelli dello restanti strutture ricettive, sono soggetti all'obbligo della denuncia ai sensi del r.d. 24 ottobre 1935 n. 2049 e successive modificazioni.

3. I prezzi sono comprensivi di tasse e imposte di ogni tipo e natura e possono essere diversificati per alta e bassa stagione. I periodi di alta e bassa stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni degli operatori interessati e possono anche riguardare parte del territorio regionale».

Art.

Disposizioni per l'anno 1991

1. Per l'anno 1991 le denunce dei prezzi che si intendono praticare fino al 30 novembre 1991, redatte tenendo conto delle modificazioni apportate con l'articolo 1, sono presentate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 14, ed in luogo della denuncia ivi prevista, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le Commissioni tecniche provinciali esaminano nei successivi trenta giorni le predette denunce e pervengono a concordare i prezzi secondo le procedure definite dall'articolo 7, commi 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1989, n. 14.

Art. 3.

Obblighi dei conduttori

1. È fatto obbligo ai conduttori di alberghi, residenze turistico-alberghiere e villaggi turistici di tenere in ogni camera, unità abitativa, mezzo o manufatto autorizzato per il pernottamento un cartello indicante i prezzi in vigore, vistato dalla Provincia; per i campeggi tale obbligo è assolto mediante esposizione nel locale di ricevimento-accettazione e nei locali di ristoro di apposita tabella contenente i prezzi di ogni singola piazzola.

2. I conduttori dei predetti esercizi ricettivi sono inoltre obbligati a consegnare al viaggiatore, all'atto dell'arrivo, apposito bollettino sul quale dovrà essere indicato il numero della camera, dell'unità abitativa o della piazzola ed i prezzi relativi al pernottamento ed all'eventuale pensione.

Art. 4.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 17 luglio 1991

Il vice presidente: MORCHIO

91R0592

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n. 11.

Contributo in conto capitale all'amministrazione provinciale di Imperia per l'acquisto di un terreno da adibire ad attività dimostrative in agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 10 del 7 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Liguria al fine di promuovere la sperimentazione in agricoltura concede all'Amministrazione Provinciale di Imperia un contributo in conto capitale per l'acquisto, anche con il concorso finanziario di altri Enti pubblici, di un terreno ulivato di proprietà dell'Istituto sperimentale di Stato per la Floricoltura di San Remo.

L'ammontare del contributo è determinato in lire 200.000.000.

3. La liquidazione della somma è condizionata alla stipulazione di una convenzione, approvata dal Consiglio regionale, con la quale l'Amministrazione Provinciale di Imperia si impegna ad acquistare e destinare il terreno ad attività dimostrative in agricoltura garantendo il vincolo di destinazione per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991:

riduzione di lire 150.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 2330 «Contributi a Comuni ed altri Enti per la compilazione dei piani di assestamento e per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali»;

riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 2382 «Spese per la realizzazione delle iniziative delle opere e per l'acquisto dei mezzi ed attrezzature previsti dal piano regionale per la difesa dei boschi dagli incendi»;

istituzione del capitolo 6786 «Contributo in conto capitale all'Amministrazione Provinciale di Imperia per l'acquisto di un terreno da adibire ad attività dimostrative in agricoltura» con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Art. 3.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 22 luglio 1991

Il vice presidente: MORCHIO

91R0593

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n. 12.

Delimitazione dell'area metropolitana genovese in attuazione dell'art. 17, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 10 del 7 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nella planimetria allegata alla presente legge è delimitata, sentiti i Comuni e le province interessate, l'area metropolitana di Genova della quale fanno parte i seguenti Comuni: Genova, Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campoligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cogoleto, Davagna, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Pieve Ligure, Recco, Ronco Scrivia, Rossiglione, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Tiglieto, Uscio, Crocefieschi, Montoggio, Torriglia, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno, Valbrenna, Vobbia.

Art.

1. La Regione in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142, ripartisce le funzioni amministrative tra i Comuni e la Città metropolitana e provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei Comuni dell'area metropolitana, con il concorso della Provincia di Genova, dei Comuni e delle Comunità montane compresi nell'area stessa.

2. Nel territorio dell'area metropolitana di Genova, la Città metropolitana svolge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 e dell'articolo 18, comma 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142, le funzioni spettanti alla Provincia e quelle spettanti ai Comuni compresi nell'area allorché abbiano precipuo carattere sovracomunale e debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata, nell'ambito delle materie indicate dall'articolo 19 della legge n. 142/90.

3. La legge regionale prevista dal citato articolo 19 prevederà che alla Città metropolitana spetta:

a) nella materia della pianificazione territoriale di adottare, con il concorso dei Comuni, il piano territoriale di coordinamento, con i contenuti e le finalità di cui all'articolo 15, comma 2 della legge n. 142/90 e di accertare la compatibilità degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale adottati dai Comuni con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, mentre restano ai Comuni la competenza ad adottare tutti gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e gli altri compiti in materia urbanistica;

b) nella materia della viabilità, traffico e trasporti, di concorrere alla formazione ed alla attuazione del piano regionale dei trasporti, mediante la promozione della mobilità e della accessibilità all'area metropolitana e la definizione dei livelli di gestione, in modo da consentire la riduzione dei costi;

c) nella materia della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, la programmazione degli interventi e la gestione delle attività rientranti nell'ambito dell'intera area metropolitana, ferme restando le competenze dei Comuni e delle Comunità montane per le attività amministrative e di gestione riferire all'ambito locale;

d) nella materia della tutela e della valorizzazione delle risorse idriche le funzioni inerenti la grande raccolta e la distribuzione delle acque rientranti nell'ambito dell'intera area metropolitana, ferme restando le competenze dei Comuni, singoli od associati, per la distribuzione e la gestione nell'ambito locale;

e) nella materia dello smaltimento dei rifiuti, di concorrere alla formazione del piano regionale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di svolgere funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti delle attività attuative;

f) nelle materie di cui alle lettere f) e g) e nelle restanti di cui alla lettera d) dell'articolo 19 medesimo, di svolgere funzioni di programmazione, di gestione di area vasta e di coordinamento che le saranno attribuite e che dovranno, comunque, comprendere le funzioni già attribuite o delegate alle Province dalla Regione.

4. La legge regionale di cui al comma 3 stabilirà una specifica disciplina delle funzioni dei nuovi Comuni ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 3.

1. Conseguentemente alla delimitazione dell'area metropolitana di Genova disposta con l'articolo 1 ed in vista dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 21 della legge 8 giugno 1990 n. 142, l'iniziativa dei Comuni è assunta con deliberazione del Consiglio comunale per la istituzione di una nuova provincia nella parte del territorio della provincia di Genova non compresa nell'area metropolitana, seguendo le disposizioni contenute nella legge regionale 12 giugno 1991 n. 9 e con le procedure ed i criteri di cui agli articoli 63 e 16 della legge n. 142/1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 22 luglio 1991

Il vice presidente: MORCHIO

(Omissis).

91R0594

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n. 13.

Contributi alle amministrazioni provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 10 del 7 agosto 1991)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Contributi alle amministrazioni provinciali

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia turistica delegate alle Province ai sensi della vigente normativa regionale, oltre ai proventi di qualsiasi natura già disciplinati dagli appositi articoli di detta normativa, sono riconosciuti alle amministrazioni provinciali ulteriori contributi.

2. I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale e tengono conto del costo del personale previsto nella tabella allegata alla presente legge, ai sensi dell'articolo 2, della consistenza delle singole funzioni delegate e dell'ammontare dei proventi previsti dalla previgente normativa.

Art. 2.

Trasferimento personale

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate in materia turistica le Province procedono ad un adeguamento del proprio organico corrispondente ai posti di organico di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

2. Le Province procedono alla copertura dei posti con il personale trasferito dagli Enti turistici sub-regionali (Enti provinciali per il turismo e Aziende autonome di soggiorno e turismo) ai sensi dell'articolo 31, quarto comma della legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 «Organizzazione turistica regionale» e dell'articolo 5, primo comma della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 «Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali» e con il personale trasferito dalla Regione attraverso i processi di mobilità.

3. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

Art. 3.

Norme transitorie

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla data del trasferimento, il personale da trasferire, ai sensi del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge regionale 7 settembre 1988 n. 50, è messo a disposizione delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

2. Fino alla data dell'effettivo trasferimento nei ruoli delle Amministrazioni provinciali al personale messo a disposizione continuano ad applicarsi le norme vigenti presso gli Enti turistici sub-regionali di appartenenza, relative allo stato giuridico e al trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza. Le relative spese sono a carico degli Enti turistici sub-regionali di appartenenza.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991:

riduzione di lire 400.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 8415 «Contributi agli enti turistici sub-regionali per spese di personale»;

istituzione del capitolo 0561 «Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Province in materia di turismo» con lo stanziamento di lire 400.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 22 luglio 1991

Il vice presidente: MORCHIO

(Omissis).

91R0595

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1991, n. 23.

Interventi per la promozione delle università della terza età nelle Marche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 90-bis del 5 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel riconoscere il particolare rilievo delle università della terza età e di educazione permanente, comunque denominate, ne promuove le attività e l'eventuale istituzione per favorire l'integrazione degli anziani nella realtà socio-culturale delle comunità di appartenenza e la promozione della cultura quale elemento volto alla formazione della piena e libera personalità dei cittadini.

Art. 2.

Soggetti

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione concede contributi, a titolo di concorso nelle spese, alle università per la terza età istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private.

2. Per accedere ai contributi previsti dalla presente legge i soggetti interessati debbono operare nel territorio regionale, essere legalmente costituiti, operare senza fine di lucro ed aver svolto attività socio-culturale da almeno un anno.

Art.

Iscrizione e frequenza ai corsi

1. L'iscrizione e la frequenza ai corsi delle università della terza età sono libere, fatto salvo l'eventuale versamento di una retta individuale. Tale retta, in particolari casi di bisogno, può essere oggetto di esenzione totale o parziale, secondo quanto previsto dall'ordinamento di ciascuna università.

Art. 4.

Corsi e programma

1. I corsi, non inferiori a tre per anno accademico, sono articolati in cicli di almeno dieci lezioni ciascuno.

2. Il programma dei corsi sarà particolarmente rivolto all'inserimento degli iscritti nella vita sociale e culturale delle comunità nelle quali risiedono, promuovendo rapporti di collaborazione con enti locali, istituzioni pubbliche e private competenti in materia di servizi sociali, associazioni culturali e di volontariato.

3. I docenti delle materie letterarie, storiche e scientifiche debbono essere in possesso di laurea attinente agli argomenti dei relativi corsi.

4. Le università, al termine dell'anno accademico, potranno rilasciare attestati di frequenza ai corsi che, in ogni caso, non avranno valore legale.

Art. 5.

Natura dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 2 sono accordati a parziale copertura dei costi per tutto quanto riguarda l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi, comprese le docenze e le attività integrative connesse alle materie di insegnamento e, in particolare, la pubblicazione di programmi e dispense.

Art. 6.

Domanda di ammissione ai contributi regionali

1. Le domande di ammissione ai contributi regionali di cui all'art. 5 vano presentate alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

2. A tali domande, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) programma dettagliato delle iniziative previste e corrispondente relazione di spesa;

b) relazione sulle attività svolte nell'anno accademico precedente, corredata di copia dei programmi, sussidi didattici eventualmente prodotti, elenco dei frequentanti, consuntivo finanziario;

c) indicazione delle strutture organizzative, compreso l'elenco delle cariche sociali;

d) indicazione dei contributi, pubblici o privati, eventualmente concessi per le medesime iniziative;

e) attestazione del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 2.

3. La giunta delibera sulla concessione dei contributi entro il 15 settembre dello stesso anno.

4. I contributi saranno anche commisurati al numero dei corsi.

Art. 7.

Destinazione di contributi

1. Qualora si verifici una mancata o parziale attuazione dei programmi finanziati o diversa destinazione dei fondi, la giunta regionale provvede al recupero totale o parziale del contributo erogato.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di L. 200 milioni; per gli anni successivi, l'entità del contributo sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di L. 200 milioni, relativo all'anno 1991, mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 5100101 del bilancio 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 13, elenco 1;

b) per gli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per le finalità di cui al comma 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1991 a carico del capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione «Interventi per la promozione delle università della terza età nelle Marche» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 200 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa 1991 sono ridotti di L. 200 milioni.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di ammissione ai contributi regionali di cui all'art. 5 vanno presentate entro quarantacinque giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La giunta delibera sulla relativa concessione entro i successivi trenta giorni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 29 luglio 1991

GIAMPAOLI

91R0596

LEGGÈ REGIONALE 30 luglio 1991, n. 24.

Norme concernenti interventi a favore delle imprese artigiane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 90-bis del 5 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 9 della legge regionale 28 febbraio 1985, n. 6, è autorizzato un limite di impegno di L. 450 milioni di durata settennale, con inizio dall'anno 1991 e termine nell'anno 1997, comportante una spesa complessiva di L. 4.500 milioni.

2. Per ciascuno degli anni successivi possono essere autorizzati ulteriori limiti di impegno della medesima durata settennale con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Le somme di cui al comma 1 sono erogate annualmente alla cassa per il credito alle imprese artigiane e saranno da questa utilizzate per le finalità previste dai punti 1 e 2 del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 28 febbraio 1985, n. 6, con le stesse modalità stabilite nella convenzione stipulata in data 9 luglio 1975, n. 17595, per la gestione delle somme relative al conferimento per il decennio 1985/1994.

Art. 2.

1. Il quinto, il sesto ed il settimo comma dell'art. 35 della legge regionale 28 febbraio 1985, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

«Le imprese artigiane ammesse al contributo, a decorrere dalle assunzioni avvenute nel 1990, sono tenute a presentare alla giunta regionale entro il quindicesimo giorno da ogni maturazione annuale del rapporto di lavoro una attestazione resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non interruzione del rapporto di lavoro.

La concessione del contributo è deliberata dalla giunta regionale e il contributo, per ogni maturazione semestrale, è liquidato con decreto del presidente della giunta».

Art. 3.

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 34 della legge regionale 28 febbraio 1985, n. 6, è autorizzata per il biennio 1991/1993 la spesa di L. 5.000 milioni, di cui L. 1.250 milioni per l'anno 1991, L. 2.500 milioni per l'anno 1992 e L. 1.250 milioni per l'anno 1993.

Art. 4.

1. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto degli articoli 1 e 3, pari complessivamente a L. 8.150 milioni, si provvede nel modo che segue:

a) alla spesa di L. 1.700 milioni relativa all'anno 1991, mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti di L. 1.250 milioni e di L. 450 milioni di cui rispettivamente alle partite n. 5 e n. 6;

b) alla spesa di L. 2.950 milioni relativa all'anno 1992 e di L. 1.700 milioni relativa all'anno 1993, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 1991/1993 a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando le proiezioni dei medesimi accantonamenti per i rispettivi importi di L. 450 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, di L. 2.500 milioni per l'anno 1992 e L. 1.250 milioni per l'anno 1993;

c) alla spesa di L. 450 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1997, mediante impiego di quota parte dei proventi dei tributi regionali.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 1991:

a) per le spese di cui alla lettera a) in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 322204 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, per l'importo di L. 1.250 milioni;

b) per le spese di cui alla lettera b) in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3223101 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, per l'importo di L. 450 milioni.

Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa 1991 sono ridotti di L. 1.700 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 30 luglio 1991

GIAMPAOLI

91R0597

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1991, n. 25.

Assistenza tecnica alle imprese attuata dalla Società finanziaria regionale Marche - S.p.a., rifinanziamento della legge regionale 1° settembre 1988, n. 37.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 90-bis del 5 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di continuare l'attività di assistenza tecnica alle imprese, con le modalità di cui alla legge regionale 1° settembre 1988, n. 37, è autorizzata la concessione alla società Finanziaria Marche - S.p.a. di un ulteriore finanziamento di L. 1.500 milioni.

Art. 2.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, pari a L. 1.500 milioni, si provvede mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 4 dell'elenco 1.

2. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa autorizzata per effetto dell'art. 1 sono iscritte in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991.

3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991 sono ridotti di L. 1.500 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 31 luglio 1991

GIAMPAOLI

91R0598

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1991, n. 26.

Approvazione delle variazioni dei bilanci per l'anno 1989 degli enti turistici della regione Marche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 90-bis del 5 agosto 1991)

(Omissis).

91R0599

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1991, n. 27.

Approvazione del bilancio di previsione dell'Ente di sviluppo (ESAM) per l'anno 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 90-bis del 5 agosto 1991)

(Omissis).

91R0600

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1991, n. 28.

Approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 1989 degli enti turistici marchigiani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 90-bis del 5 agosto 1991)

(Omissis).

91R0601

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1991, n. 29.

Erogazione di contributi ai comitati provinciali dell'associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e alle federazioni provinciali ex combattenti e reduci.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 93-bis del 12 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Marche riconosce le associazioni provinciali delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra e le federazioni provinciali ex combattenti e reduci come soggetti che hanno la rappresentanza esclusiva degli interessi morali e materiali degli associati.

Art. 2.

1. La regione concede un contributo annuo di L. 80 milioni ai comitati provinciali dell'associazione nazionale dei caduti e dispersi in guerra e alle federazioni provinciali ex combattenti e reduci, operanti nel proprio territorio, per gli scopi previsti dallo statuto delle associazioni stesse, da ripartirsi in parti uguali fra i comitati provinciali, con provvedimento della giunta regionale.

Art. 3.

1. I comitati provinciali delle associazioni di cui all'art. 1 presentano alla giunta regionale, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stato erogato effettivamente il contributo, una dettagliata relazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite. La mancata presentazione della relazione nei tempi prescritti, come pure la irregolare destinazione delle somme, comportano la revoca, da parte della giunta regionale, del contributo concesso.

Art. 4.

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di L. 80 milioni; per gli anni successivi la misura del contributo sarà stabilita annualmente con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede nel modo seguente:

a) per l'onere di L. 80 milioni, relativo all'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 7, elenco 1;

b) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di una quota parte della assegnazione dei fondi spettanti alla regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 saranno iscritte a carico di apposito capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1991 con la denominazione «Contributi ai comitati provinciali dell'associazione nazionale dei caduti e dispersi in guerra ed alle federazioni provinciali ex combattenti e reduci» e con stanziamenti di competenza e di cassa di L. 80 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991 sono ridotti di L. 80 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 12 agosto 1991

GIAMPAOLI

91R0602

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1991, n. 30.

Ulteriore rifinanziamento della legge regionale 10 marzo 1979, n. 15, provvedimenti per l'attuazione di un progetto regionale per lo sviluppo degli insediamenti produttivi nei territori montani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 93-bis del 12 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la completa attuazione del progetto per lo sviluppo degli insediamenti produttivi nei territori montani previsto dalla legge regionale 10 marzo 1979, n. 15, è autorizzata per gli anni 1992 e 1993 la spesa di L. 3.060 milioni di cui L. 1.600.000.000 per l'anno 1992 e L. 1.460.000.000 per l'anno 1993.

Art. 2.

1. I finanziamenti di cui all'art. 1, destinati all'acquisizione e all'urbanizzazione delle aree, sono assegnati, ai comuni indicati nella tabella allegata alla presente legge, nella misura massima in essa indicata.

Art. 3.

1. All'erogazione dei finanziamenti si provvede con le procedure di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17, e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per l'acquisizione delle aree, in relazione ai costi effettivamente sostenuti in base alla vigente normativa in materia di esproprio;

b) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, in relazione all'effettivo costo dei lavori risultante dal progetto esecutivo delle opere, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.

Art. 4.

1. I comuni devono utilizzare totalmente i finanziamenti loro concessi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo i casi di assoluta e comprovata impossibilità, riconosciuta dalla giunta regionale.

Art. 5.

1. Al fine di consentire il completamento funzionale degli insediamenti produttivi e di migliorarne la dotazione infrastrutturale, con particolare riguardo alle opere connesse alla tutela ambientale, le somme introitate dai comuni a seguito della cessione delle aree e restituite alla regione a norma dei criteri già adottati dalla giunta regionale sono riutilizzate per il potenziamento degli insediamenti. A questo fine le amministrazioni comunali interessate, previo parere del comitato per l'assegnazione delle aree, presentano al presidente della giunta regionale la richiesta di finanziamento corredata della documentazione progettuale. La giunta regionale con specifico atto, sentita la competente commissione consiliare, assegna al comune richiedente il finanziamento, che viene erogato secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

2. Particolari opere non ricomprese nel punto b) dell'art. 3 possono essere realizzate con il concorso finanziario delle iprese assegnatarie delle aree con modalità che saranno stabilite con delibera della giunta regionale.

Art. 6.

1. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto dell'art. 1 si provvede:

a) per l'onere di L. 1.600.000.000 relativo all'anno 1992, mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1991/1993, a carico del capitolo 5100202, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 3 elenco 3;

b) per l'onere di L. 1.460.000.000 relativo all'anno 1993 mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100202, all'uopo utilizzando la proiezione per il detto anno del medesimo accantonamento.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge saranno iscritte per gli anni 1992 e 1993 a carico dei capitoli corrispondenti al capitolo 2233203 «Ulteriori contributi ai comuni per gli insediamenti produttivi nei territori montani» del bilancio per l'anno 1991.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 12 agosto 1991

GIAMPAOLI

91R0603

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 22 aprile 1991, n. 40.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 7 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21, istitutivo del premio «Pio La Torre» per tesi di laurea.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 36 del 20 luglio 1991)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21, concernente: «Iniziativa per celebrare la figura e l'opera di Pio La Torre», che ha istituito per gli anni 1990, 1991 e 1992 il premio «Pio La Torre»;

Visto l'art. 8 della predetta legge regionale, che prevede l'emanazione, da parte della Presidenza della Regione, di un regolamento per la promozione e l'organizzazione del citato premio;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 5690/90 - Sezione consultiva, espresso nell'adunanza del 18 dicembre 1990;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 22 febbraio 1991;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La Presidenza della Regione, nel quadro delle iniziative volte a ricordare e valorizzare la figura e l'opera di Pio La Torre, caduto per mano della criminalità mafiosa, nel suo impegno per il riscatto della Sicilia e per la pace, istituisce il premio «Pio La Torre», previsto dall'art. 7 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21.

Art. 2.

1. Il premio, dell'ammontare annuo di lire 40.000.000, è assegnato a tesi svolte per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, economiche e commerciali, ed è attinente a discipline economiche e giuridiche riguardanti l'individuazione di normative giuridiche, economiche, finanziarie e tributarie, sia in campo nazionale che in campo internazionale, idonee a contrastare la diffusione del fenomeno della criminalità mafiosa.

2. Nell'assegnazione del premio, per l'anno 1990, potranno essere valutate solo tesi svolte negli anni accademici 1987/1988 e 1988/1989; nell'assegnazione del premio per gli anni successivi potranno essere valutate tesi svolte nell'anno accademico immediatamente precedente.

Art. 3.

1. La partecipazione al concorso ha luogo ad istanza degli interessati secondo le modalità che saranno individuate nel bando di concorso.

2. L'ammontare annuo del premio è ripartito tra le tesi premiate secondo i criteri determinati dal bando di concorso.

Art. 4.

La giuria, che procederà alla valutazione degli elaborati ed all'assegnazione del premio, è nominata con decreto del Presidente della Regione, ed è così composta:

Presidente della Regione o, per sua delega, Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, che la presiede;

due componenti dell'Accademia dei Lincei, designati dall'Accademia stessa;

due componenti scelti su terne di nominativi, tra personalità particolarmente eminenti nelle materie interessate al premio, indicate rispettivamente dai Rettori delle tre Università degli studi siciliane.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da una dirigente superiore in servizio presso la Presidenza della Regione - Segreteria generale.

3. La giuria elegge nel proprio interno il vice presidente ed esprime il proprio insindacabile giudizio a maggioranza di voti.

4. I compensi spettanti ai componenti la giuria ed al segretario sono fissati con decreto del Presidente della Regione, nei limiti delle somme previste dall'art. 7, quarto comma, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21, per le spese di organizzazione del premio.

5. Ai componenti la giuria è corrisposto, altresì, ove dovuto, il trattamento di missione, nella misura fissata per i direttori regionali.

Art. 5.

1. Il bando di concorso per il premio è emanato con decreto del Presidente della Regione, ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione. Ad esso va data la massima diffusione mediante comunicazione alle Università degli studi.

2. Della pubblicazione del bando verrà data notizia sui quattro maggiori quotidiani della Sicilia, nonché su almeno cinque quotidiani a tiratura nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 22 aprile 1991

NICOLOSI

Registrato alla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Sicilia, il 28 maggio 1991
Registro n. 3, Atti di Governo, foglio n. 387

91R0614

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Heio, 21

L'AQUILA
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditto MONTENUMRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Bucuzzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

DENEVENTO
Libreria MASONI NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORTOFONTE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19

Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13

Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59

Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124

Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Ciodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DIJULIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVOIA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23

Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1

Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Maltoli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DIE.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Allieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.E. DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B

Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58

Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74

Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3

Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Oulici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47

Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Libreria GIURDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baidaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

InTEGRANDO il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza G. Verdi, 10 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 5 0 9 1 *

L. 2.400